



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS. 231/01 E NORME CORRELATE DI
CSI - COMPAGNIA SURGELATI ITALIANA S.P.A.

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

EDIZIONE N.6

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO APPROVATO DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
CSI - COMPAGNIA SURGELATI ITALIANA S.P.A. IN DATA 22/03/2018

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

REVISIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

Edizione	Aggiornamento del documento	Data
1.0	Prima adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001.	09.11.2012
2.0	Aggiornamento del documento a seguito dell'introduzione delle fattispecie illecite di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione fra privati (L. n. 190/2012) e delle modifiche organizzative della Società.	25.11.2013
3.0	Aggiornamento del documento a seguito dell'introduzione del reato di autoriciclaggio di cui alla Legge 15 dicembre 2014, n. 186.	07.04.2015
4.0	Aggiornamento del documento a seguito dell'introduzione dei nuovi reati ambientali di cui alla Legge 22 maggio 2015, n. 68 e delle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali di cui alla Legge 27 maggio 2015, n. 69	29.02.2016
5.0	Revisione del documento e ottimizzazioni generali del testo	15.11.2016
6.0	Aggiornamento del documento a seguito dell'introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (L. 199/2016), del reato di traffico di organi prelevati da persona vivente (L. 236/2016), del reato di istigazione alla corruzione tra privati (D.lgs. 38/2017) e della nuova Legge sul whistleblowing.	22.03.2018

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	2 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

INDICE

DEFINIZIONI

PARTE GENERALE

- 1. La descrizione della Società**
- 2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001**
- 3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo**
 - 3.1 Requisiti generali
 - 3.2 Destinatari
 - 3.3 Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello
 - 3.4 Principi regolatori del Modello
 - 3.5 Aggiornamento, modifiche e integrazioni del Modello
- 4 L'Organismo di Vigilanza**
 - 4.1 Requisiti e composizione
 - 4.2 Responsabilità
 - 4.3 Coordinamento tra Organismo di Vigilanza e struttura organizzativa della Società
 - 4.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza
 - Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza
 - Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- 5 Informazione e diffusione del Modello**
 - 5.1 Informazione e formazione dei dipendenti
 - 5.2 Diffusione ai fornitori, ai clienti e ai collaboratori esterni
- 6 Il Sistema Sanzionatorio**
 - 6.1 Introduzione
- 7 Integrazione tra Modello e Code Of Business Principles di Gruppo**

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	3 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

PARTE SPECIALE

- 1. Introduzione**
- 2. I reati che possono interessare la Società**

Sezione A: Reati contro la Pubblica Amministrazione

- A1. Reati presupposto
- A2. Esposizione al rischio della Società
- A3. Aree aziendali a rischio
- A4. Principi generali di comportamento
- A5. Processi a rischio e procedure specifiche
- A6. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione B: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- B1. Reati presupposto
- B2. Esposizione al rischio della Società
- B3. Principi generali di comportamento
- B4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione C: Delitti di criminalità organizzata anche transnazionali

- C1. Reati presupposto
- C2. Esposizione al rischio della Società
- C3. Aree aziendali a rischio
- C4. Principi generali di comportamento
- C5. Processi a rischio e procedure specifiche
- C6. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione D: Delitti contro l'industria ed il commercio

- D1. Reati presupposto
- D2. Esposizione al rischio della Società
- D3. Aree aziendali a rischio
- D4. Principi generali di comportamento
- D5. Processi a rischio e procedure specifiche
- D6. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione E: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

- E1. Reati presupposto
- E2. Esposizione al rischio della Società
- E3. Le attività sensibili
- E4. Principi generali di comportamento
- E5. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo
- E6. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	4 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Sezione F: Reati societari

- F1. Reati presupposto
- F2. Esposizione al rischio della Società
- F3. Aree aziendali a rischio
- F4. Principi generali di comportamento
- F5. Processi a rischio e procedure specifiche
- F6. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo
- F7. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione G: Delitti contro la personalità individuale

- G1. Reati presupposto
- G2. Le attività sensibili
- G3. Principi generali di comportamento
- G4. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo
- G5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione H: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- H1. Reati presupposto
- H2. Esposizione al rischio della Società
- H3. Aree aziendali a rischio
- H4. Principi generali di comportamento
- H5. Processi a rischio e procedure specifiche
- H6. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo
- H7. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione I: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- I1. Reati presupposto
- I2. Esposizione al rischio della Società
- I3. Aree aziendali a rischio
- I4. Principi generali di comportamento
- I5. Processi a rischio e procedure specifiche
- I6. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo
- I7. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione L: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- L1. Reati presupposto
- L2. Esposizione al rischio della Società
- L3. Aree aziendali a rischio
- L4. Principi generali di comportamento
- L5. Processi a rischio e procedure specifiche
- L6. Principi generali di organizzazione, gestione e controllo

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	5 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

L7. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione M: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

M1. Reati presupposto

M2. Esposizione al rischio della Società

M3. Aree aziendali a rischio

M4. Principi generali di comportamento

M5. Processi a rischio e procedure specifiche

M6. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione N: Reati ambientali

N1. Reati presupposto

N2. Esposizione al rischio della Società

N3. Aree aziendali a rischio

N4. Principi generali di comportamento

N5. Processi a rischio e procedure specifiche

N6. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

N7. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

Sezione O: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

O1. Reati presupposto

O2. Esposizione al rischio della Società

O3. Principi generali di comportamento

O4. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

O5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	6 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

DEFINIZIONI

RAGIONE SOCIALE: CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A.

DECRETO: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

REATI: i reati contemplati dal D.lgs. 231/01 e dalle norme correlate.

MODELLO: il Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 e norme correlate di CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A.

DESTINATARI DEL MODELLO: tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del Modello e dei relativi Protocolli etico organizzativi di attuazione.

ORGANISMO DI VIGILANZA: l'Organismo previsto nella Parte Generale del presente Documento di Sintesi del Modello.

CODICE ETICO: il Codice allegato al Documento di Sintesi del Modello.

COLLABORATORI E CONSULENTI: soggetti esterni che prestano attività lavorativa di carattere parasubordinato e/o autonomo per la Società.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	7 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

PARTE GENERALE

1. La descrizione della Società

CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A. (di seguito anche “Società” o “CSI”) è una società controllata da *Nomad Foods Europe*, leader in Europa nel settore dei surgelati con un fatturato annuo netto pari a circa 1,5 miliardi di Euro.

CSI occupa 457 dipendenti (dato al 01.03.2018) ed è attiva nel settore alimentare producendo e commercializzando su tutto il territorio nazionale pesce, vegetali, piatti pronti, pizza ed altri prodotti esclusivamente surgelati, attraverso una fitta rete vendita, composta da forza vendita diretta, agenti e concessionari.

In particolare la Società opera nelle seguenti principali linee di *business*: *Vegetables, Fish, Ready Meals, Poultry*. I prodotti sono commercializzati in Italia attraverso i marchi: Findus, Capitan Findus, Sofficini Findus e Quattro Salti in Padella. Le vendite sono effettuate a clienti della Grande Distribuzione Organizzata, a concessionari, a punti vendita tradizionali (“*normal trade*”) e a clienti della ristorazione commerciale e collettiva.

La sede legale e amministrativa della Società si trova a Roma mentre le attività produttive sono svolte presso lo stabilimento di Cisterna di Latina (LT), certificato secondo i seguenti *standard*:

1. Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, BS-OHSAS 18001;
2. Sistema di Gestione Qualità, UNI EN ISO 9001;
3. Sistema di Gestione Ambientale, UNI EN ISO 14001;
4. Sicurezza alimentare, British Retail Consortium (BRC).
5. Requisiti Generali Laboratori di prova e calibrazione ISO 17025

2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito nel presente documento anche “*Decreto*”), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la **responsabilità in sede penale** delle società per alcuni illeciti previsti dal Decreto (“*reati presupposto*”), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Il Decreto è stato emanato per dare attuazione all’art. 11 della legge delega n. 300 del 29 settembre 2000 che demandava al Governo il compito di definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti, in ottemperanza agli obblighi imposti da alcuni importanti atti internazionali:

- la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995,

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	8 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, emanata a Bruxelles il 26 maggio 1997,
- la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Allineandosi ai sistemi normativi di molti paesi d'Europa (Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia, Finlandia e Svizzera), il legislatore italiano introduce, dunque, la responsabilità della *societas*, intesa *“quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente”* (così la Relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale).

S'innova così l'assetto normativo: prima del D.lgs. 231/2001, infatti, la responsabilità dell'ente, per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio da amministratori e/o dipendenti, era circoscritta alla sola obbligazione civile per il pagamento delle multe e delle ammende inflitte (e solo in caso di insolvibilità del condannato, art. 197 c.p.) e all'obbligazione alle restituzioni e al risarcimento del danno a norma delle leggi civili (art. 185 c.p.).

In particolare, il Decreto disciplina la responsabilità della persona giuridica esponendola anche a rischi di natura penale, considerando in particolare che:

- l'accertamento della responsabilità avviene nell'ambito del processo penale;
- tale responsabilità è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato.

La società potrà quindi essere dichiarata responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

Gli illeciti previsti dal Decreto sono sintetizzati nella seguente tabella:

LEGGE	D.LGS. 231/01	DENOMINAZIONE REATO
D.lgs. 231/2001	Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
L. 48/2008	Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
L. 94/2009 – L. 236/2016	Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata
D.lgs. 231/2001 - L. 190/12	Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
D.lgs. 350/2001	Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
L. 99/2009	Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
D.lgs. 61/2002 - L. 190/2012 L. 69/2015 – D.lgs. 38/2017	Art. 25-ter	Reati societari
L. 262/2005	Art. 25-ter.1	Omessa comunicazione del conflitto di interessi

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	9 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

L. 7/2003	Art. 25- <i>quater</i>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
L. 7/2006	Art. 25- <i>quater</i> .1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
L. 228/2003 – L. 199/2016	Art. 25- <i>quinqies</i>	Delitti contro la personalità individuale
L. 62/2005	Art. 25- <i>sexies</i>	Abusi di mercato
D.lgs. 81/2008 - D.lgs. 106/2009	Art. 25- <i>septies</i>	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
L. 231/2007 - L. 186/2014	Art. 25- <i>octies</i>	Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
L. 99/2009	Art. 25- <i>novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
L. 116/2009	Art. 25- <i>decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
D.lgs. 121/2011 - L. 68/2015	Art. 25- <i>undecies</i>	Reati ambientali
D.lgs. 109/2012	Art. 25- <i>duodecies</i>	Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare
L. 146/2006		Reati transnazionali

I **presupposti** perché una società possa incorrere in tale responsabilità sono:

- che un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione all'interno della sua struttura (soggetto in *posizione apicale*) ovvero un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di un apicale (soggetto in *posizione sub-apicale*) abbia commesso uno degli illeciti previsti dal Decreto;
- che l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- che l'illecito commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, derivi da una "*colpa di organizzazione*".

Si evidenzia che la responsabilità della società sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di illeciti da parte di soggetti legati a vario titolo alla società e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio della società stessa. I due requisiti sono cumulabili, ma è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell'ente: il **VANTAGGIO**, quale evento, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica per l'ente (anche in termini di risparmio di costi); l'**INTERESSE** si configura qualora il soggetto abbia agito per una determinata finalità ed utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento.

Nel caso di commissione di uno degli illeciti sopra enunciati, il Decreto ha introdotto una responsabilità autonoma della Società, che si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso l'illecito. Pertanto, in aggiunta alle sanzioni a carico del soggetto che ha commesso materialmente il fatto, sono previste le seguenti misure sanzionatorie irrogabili alla Società e commisurate alla gravità dell'illecito commesso:

- sanzioni pecuniarie;

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	10 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) per un periodo compreso tra tre mesi e due anni (interdizione dall'esercizio delle attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca dell'oggetto del reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Gli articoli 6 e 7 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità, prevedono, tuttavia, una forma specifica di esonero. In particolare, nel caso di illeciti commessi da soggetti in posizione apicale (art. 6 del Decreto), la società è esente da responsabilità se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, di gestione e di controllo idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organo interno e indipendente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- c) l'Organismo di Vigilanza ha svolto la propria attività con la dovuta diligenza;
- d) chi ha commesso il reato ha eluso fraudolentemente le previsioni del Modello.

Nel caso di illeciti commessi da soggetti in posizione **SUB-APICALE** (art. 7 del Decreto), la Società è esente da responsabilità se i soggetti apicali hanno correttamente adempiuto ai propri obblighi di direzione e di vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza se la Società, prima della commissione dell'illecito, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi.

Per i reati commessi dai soggetti in posizione **APICALE**, invece, non basta che l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione. Occorre che l'ente abbia anche affidato ad un apposito organo (il c.d. "*Organismo di Vigilanza*"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, e di curarne l'aggiornamento.

È opportuno precisare che il legislatore ha previsto l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo in termini facoltativi e non obbligatori. **La mancata adozione** non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma **espone la società alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti**. Pertanto, nonostante l'adozione del Modello da parte dell'azienda risulti essere facoltativa, di fatto essa diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per il compimento del fatto illecito.

Infine, soprattutto in termini probatori, l'esenzione può essere avvalorata anche attraverso la produzione della documentazione delle fasi volte alla definizione e formalizzazione del modello.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	11 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo**3.1 Requisiti generali**

L'obiettivo di CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A. è quello di definire e di implementare un efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nonché di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità prevista dal Decreto (artt. 6 e 7) nel caso di commissione di illeciti a vantaggio della Società.

Lo scopo del Modello, che ha come primario riferimento il *Code of Business Principles* adottato dal Gruppo *Nomad Foods Europe*, è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo finalizzate alla riduzione del rischio che siano commessi degli illeciti, da parte dei soggetti legati a vario titolo a CSI.

Il legislatore, agli artt. 6 comma 2, e 7 comma 4 del Decreto, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. prevedere una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
6. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel 2017 vi è stata una integrazione al testo del Decreto ad opera della Legge sul *whistleblowing* al fine di inserire principi di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti. Infatti, all'art. 6 del D.lgs. 231/01, dopo il comma 2, sono stati inseriti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

I principi contenuti nel presente Documento di Sintesi del Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una piena consapevolezza tra i dipendenti, gli Organi Sociali, i clienti, i fornitori e i collaboratori esterni che:

- a) l'ipotesi di commettere qualsiasi illecito è fortemente condannata da CSI anche quando apparentemente quest'ultima potrebbe trarne un vantaggio;
- b) l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni di legge e alle procedure aziendali espone al rischio di conseguenze penalmente rilevanti non solo per gli autori dell'illecito, ma anche per CSI;

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	12 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- c) CSI intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso una costante attività di verifica affidata all'Organismo di Vigilanza e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali nel caso di violazione dei principi e delle procedure contenuti nel presente Documento di Sintesi del Modello.

3.2 Destinatari

Sono destinatari del Modello:

- tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della medesima;
- tutti coloro che intrattengono con CSI un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ivi compresi coloro che sono distaccati per lo svolgimento dell'attività;
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali ecc.) e/o autonomo.

Il Modello si applica, altresì, a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscano sotto la direzione o vigilanza del Vertice della stessa. Inoltre, per quanto non siano ricompresi tra i soggetti che comportano la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto, il presente Documento di Sintesi del Modello si rivolge anche al Collegio Sindacale in considerazione dell'astratta possibilità che lo stesso agisca nei fatti quale gestore della Società e, comunque, al fine di orientare il comportamento di tutti coloro che rivestono ruoli di responsabilità all'interno dell'ente.

L'insieme dei Destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi Protocolli etico organizzativi di attuazione.

3.3 Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello

La predisposizione del Modello è subordinata a un preventivo processo di *Risk Assessment* che si è articolato nelle seguenti attività:

- **INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.** Attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società, lo scambio informativo con i Responsabili delle Funzioni e i Questionari di autovalutazione, sono state individuate le aree ed i processi in cui è teoricamente possibile la commissione dei reati. La possibilità teorica di commissione dei reati è valutata con riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche dell'attività, indipendentemente da chi la svolga e senza tener conto dei sistemi di controllo già operativi dei rischi di commissione degli illeciti previsti dal Decreto nell'ambito dei processi gestiti dalla Società ("*rischio inerente*");
- **INDIVIDUAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO GIÀ ESISTENTI.** Attraverso le risposte fornite nei Questionari di autovalutazione sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	13 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- **VALUTAZIONE DEL “RISCHIO RESIDUO”** ossia *“il rischio ottenuto riducendo il valore iniziale del rischio inerente in misura proporzionale alla forza del Sistema di controllo interno e dei presidi esistenti che caratterizza il processo in questione”*;
- **INDIVIDUAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE (Gap Analysis)** volti ad allineare, attraverso il rafforzamento dei presidi esistenti, il livello di rischio residuo al livello di esposizione al rischio ritenuto accettabile dal *management* della Società (*Risk Tolerance*), anche in funzione della ferma volontà di CSI di rispettare appieno i dettami del Decreto.

I risultati del processo di *Risk Assessment* svolto da CSI sono stati sintetizzati nel documento denominato *“Identificazione e valutazione dei rischi ex D.lgs. n. 231/2001”*.

Il *Risk Assessment* è un processo iterativo: al fine di aggiornare tempestivamente il Modello esso dovrà essere ripetuto ogni qual volta intervengano modifiche normative ovvero modifiche dell’attività svolta da CSI in grado di incidere sul livello di esposizione al rischio di commissione di illeciti.

3.4 Principi regolatori del Modello

Per la predisposizione e l’implementazione del proprio Modello, CSI ha definito:

- regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale;
- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e di responsabilità e livelli autorizzativi, coerenti con le mansioni attribuite;
- documentazione normativa per le singole attività aziendali.

In particolare il sistema delle procure e delle deleghe prevede che:

- le procure e le deleghe conferite siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza di eventuali variazioni della stessa;
- i poteri specificati nelle procure e nelle deleghe siano allineati e coerenti con gli obiettivi della Società;
- il procuratore possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione e ai compiti conferiti;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta.

I Protocolli etico organizzativi prevedono che:

- siano definite e regolamentate le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività aziendali identificate a rischio di commissione di reati;
- sia garantita, ove possibile, l’oggettività dei processi decisionali;
- siano definite le attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli della Società dei principi generali e dei Protocolli al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	14 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- sia garantita la separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Tale principio deve contemperare l'obiettivo di efficiente gestione dell'attività aziendale;
- sia garantita la tracciabilità delle operazioni (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo) volta ad assicurare che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua. Deve essere ricostruibile l'iter di formazione degli atti e devono essere reperibili le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- sia predisposto un efficace sistema dei controlli interni a più livelli, che assicuri un'adequata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Società e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi;
- i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura del Responsabile della Funzione interessata o del soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli organi sociali e dai soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso i terzi non possono essere modificati se non nei casi eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell'avvenuta modifica. L'accesso a tali documenti è consentito, oltre che al Responsabile della Funzione ed al suo delegato, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza e del Consiglio di Amministrazione.

Per ciascun Protocollo di prevenzione deve essere individuato un responsabile (il Responsabile del Protocollo), che coincide di norma con il Responsabile della Funzione prevalentemente interessata dall'operazione sensibile.

Il Responsabile del Protocollo deve garantire il rispetto delle regole di condotta, dei Protocolli etici di prevenzione e delle procedure aziendali da parte dei propri sottoposti e, per quanto possibile, di tutti coloro che prendono parte all'attività.

3.5 Aggiornamento, modifiche e integrazioni del Modello

Il Modello è aggiornato in occasione di modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale e/o nello scenario normativo di riferimento.

Le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di CSI. L'Organismo di Vigilanza segnala al citato CdA, in forma scritta e tempestivamente, la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello indicando i fatti e le circostanze che evidenziano tale necessità con una specifica nota informativa. Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello adottate dal CdA devono essere sempre comunicate di ritorno all'Organismo di Vigilanza.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	15 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

La Società si impegna a una tempestiva diffusione di tutti gli aggiornamenti del presente Documento di Sintesi del Modello ai propri Amministratori, dipendenti e collaboratori esterni. Inoltre provvede all'organizzazione di sessioni di *training* dedicate.

Le modifiche che riguardano i Protocolli etico organizzativi di attuazione del Modello possono essere adottate direttamente dalle Funzioni aziendali interessate, salvo l'intervento di esperti e la verifica dell'Organismo di Vigilanza.

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1. Requisiti e composizione

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo sul Modello deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Con Delibera del 09.11.2012 il Consiglio di Amministrazione di CSI ha approvato all'unanimità la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, composto da due membri esterni e un membro interno alla Società.

L'OdV è nominato per la durata di tre esercizi. I membri dell'OdV pongono in essere anche in via disgiunta le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente. L'attività dell'OdV è disciplinata in un apposito Regolamento formalizzato e approvato dal medesimo organo di controllo.

L'OdV si riunisce con cadenza almeno bimestrale.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV deve essere dotato delle caratteristiche di cui alla normativa vigente.

4.2 Responsabilità

All'OdV sono assegnati i seguenti compiti:

1. vigilare sull'adeguatezza e l'efficacia del Modello;
2. garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Società (Consiglio di Amministrazione e *Southern Europe Managing Director* – Direttore Generale per il Sud Europa) tramite la redazione e la distribuzione di apposita reportistica periodica;
3. predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto (segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello);
4. vigilare sull'osservanza del Modello da parte di tutti i dipendenti, degli Organi Sociali, dei *partner* commerciali e dei collaboratori esterni della Società:
 - programmando l'attività di verifica;

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	16 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- eseguendo controlli (pianificati e non pianificati) sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio e procedendo alla loro formalizzazione (verifica dell'aggiornamento e del rispetto delle procedure, del sistema di deleghe in termine di coerenza tra poteri conferiti ed attività espletate, della conoscenza del Modello, ecc.);
 - effettuando incontri periodici con il *Southern Europe Managing Director*, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione al fine di confrontarsi, verificare e relazionare sull'andamento del Modello;
 - promuovendo incontri con il Consiglio di Amministrazione, ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere in materie inerenti il funzionamento e l'efficacia del Modello;
5. svolgere, o provvedere a far svolgere, accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisponendo una relazione sulla attività svolta secondo quanto previsto dal Protocollo etico organizzativo e proponendo al *Southern Europe HR & Italy HR & Legal Director* (Direttore Risorse Umane per il Sud Europa e Direttore Risorse Umane e Legale per l'Italia) l'eventuale adozione di sanzioni disciplinari;
 6. promuovere presso la struttura o gli organi sociali competenti l'apertura del procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e delle altre misure sanzionatorie previste per la violazione del Modello;
 7. esprimere il proprio parere in ogni caso in cui il procedimento sia stato già attivato;
 8. curare l'aggiornamento del Modello:
 - valutando con la collaborazione delle funzioni competenti, le iniziative propedeutiche all'aggiornamento del Modello;
 - valutando le modifiche organizzative/gestionali e gli adeguamenti legislativi delle norme cogenti in termini di loro impatto sul Modello;
 - predisponendo misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio;
 - proponendo al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti dell'organizzazione, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva commissione di reati;
 - disponendo l'esecuzione dell'analisi di rischio in caso di elementi nuovi o di necessità oggettive di effettuare una nuova valutazione del rischio.
 9. chiedere informazioni e documenti in merito alle attività sensibili a tutti i Destinatari del Modello (organi sociali, dipendenti, dirigenti, collaboratori, terzi ecc.) e, laddove necessario, alla Società di Revisione;
 10. chiedere informazioni ai Direttori/Responsabili interessati dalle attività sensibili;
 11. avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società e del Datore di lavoro (o suo Delegato) per il tema inerente l'igiene, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	17 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

12. promuovere presso la competente struttura aziendale un adeguato processo formativo/informativo per il personale e in genere per tutti i soggetti destinatari del Modello e verificarne l'attuazione.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza definisce le modalità di svolgimento dell'incarico, di raccolta e conservazione della documentazione nonché gli obblighi di riservatezza cui è tenuto il singolo componente dell'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza dispone sia della **LIBERTÀ DI ACCESSO** alle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e funzioni, sia della **LIBERTÀ D'INIZIATIVA** quanto alla promozione di verifiche circa l'osservanza e l'attuazione del Modello presso le aree e/o Funzioni aziendali ritenute a rischio reato.

In capo a tutte le Funzioni aziendali, ai dipendenti e ai membri degli organi sociali, sussiste pertanto l'**OBBLIGO DI OTTEMPERARE ALLE RICHIESTE D'INFORMAZIONI** inoltrate dall'Organismo di Vigilanza.

Le attività attuate dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organo o struttura aziendale.

4.3 Coordinamento tra Organismo di Vigilanza e struttura organizzativa della Società

CSI ha individuato il *Southern Europe Legal Manager* (Responsabile area legale Sud Europa) come referente interno dell'OdV. A tal fine il *Southern Europe Legal Manager* svolge le seguenti attività:

- partecipa, alle riunioni dell'OdV;
- riferisce periodicamente all'OdV sulle principali modifiche intervenute nell'attività operativa aziendale (livelli di responsabilità, *guidelines* locali e di gruppo, procedure operative in essere, controlli effettuati e risultanze emerse, nuove attività avviate potenzialmente esposte ai rischi di reato previste dal Decreto);
- supporta l'OdV nello svolgimento delle attività di verifica;
- coordina i rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e il Consiglio di Amministrazione;
- svolge un ruolo consulenziale a beneficio di tutti i dipendenti con riferimento all'applicazione del Modello 231;
- è responsabile della diffusione della versione aggiornata del *Code of Business Principles* e del Modello a tutti i dipendenti;
- definisce piani di formazione rivolti al personale dipendente;
- supporta i *Key Officer* nella verifica dell'aggiornamento e del rispetto delle procedure aziendali;
- verifica la completezza e la tempestiva trasmissione all'OdV dei flussi informativi previsti dal Modello 231;
- supporta i responsabili delle funzioni aziendali nell'implementazione di azioni correttive conseguenti rilievi emersi nel corso delle attività di verifica svolte periodicamente dall'OdV.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	18 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

4.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza**Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza**

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente al CdA:

- mediante relazione scritta, circa lo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno ed agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello;
- trasmettendo il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno in corso (*Audit Plan*).

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello organizzativo 231 sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (elettronico o cartaceo) per un periodo di dieci anni. A tal fine, CSI dota l'Organismo di strutture idonee alla conservazione del materiale su indicato.

L'accesso all'archivio da parte di soggetti terzi deve essere preventivamente autorizzato dall'Organismo e svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

I membri dell'OdV, i componenti delle strutture aziendali e i consulenti di cui esso dovesse avvalersi, non possono comunicare o diffondere notizie, informazioni, dati, atti e documenti acquisiti nell'esercizio delle proprie attività, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dal Modello e dalle disposizioni vigenti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Relativamente al flusso informativo verso l'OdV si fa riferimento allo specifico protocollo parte integrante del presente modello.

5. Informazione e diffusione del Modello**5.1 Informazione e formazione dei dipendenti**

Ai fini dell'efficacia del Modello organizzativo 231, è obiettivo di CSI garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in Azienda che quelle da inserire nell'organizzazione. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il *Southern Europe HR & Italy HR & Legal Director* e con i Responsabili delle altre Funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello; particolare attenzione deve essere attribuita alla formazione dei dipendenti in posizione apicale.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	19 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

L'adozione del presente Documento di Sintesi del Modello e i successivi aggiornamenti sono comunicati a tutti i dipendenti al momento della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

CSI, inoltre, consegna ai nuovi assunti un *set* informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale *set* informativo contiene, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il *Code of Business Principles* e una presentazione esplicativa del Modello con le indicazioni di dove poterne consultare i contenuti.

Il dipendente è tenuto a rilasciare a CSI una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del *set* informativo nonché la conoscenza degli elementi principali del Modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'eventuale attribuzione di funzioni di rappresentanza della Società. Al termine di ciascuna sessione di formazione è prevista la compilazione di un *test* di apprendimento da parte di tutti i partecipanti.

5.2 Diffusione ai fornitori, ai clienti e ai collaboratori esterni

In seguito all'implementazione del Modello, le controparti esterne (fornitori, clienti e collaboratori esterni) dovranno essere informate in merito alle politiche, ai Protocolli etico organizzativi di prevenzione, alle procure e alle regole di comportamento adottate da CSI.

Il comportamento dei fornitori, dei clienti e dei collaboratori esterni che violi le linee di condotta e di comportamento prescritte nel Modello o che comporti la possibilità di commettere uno dei reati sanzionati dal Decreto può portare, attraverso l'introduzione di specifiche clausole e a discrezione del *Southern Europe Managing Director* alla risoluzione dei rapporti contrattuali.

Il *Southern Europe Legal Manager* sarà responsabile della stesura, aggiornamento ed inserimento di specifiche clausole nei contratti *standard* utilizzati da CSI.

6 Il Sistema Sanzionatorio

Per quanto concerne il sistema disciplinare e i relativi meccanismi sanzionatori si rimanda allo specifico protocollo parte integrante del presente modello di sintesi.

7 Integrazione tra Modello e Code of Business Principles di Gruppo

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al *Code of Business Principles* adottato dal Gruppo *Nomad Foods Europe*, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	20 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- il **Code of Business Principles** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società appartenenti al Gruppo *Nomad Foods Europe* allo scopo di esprimere valori e principi di “*deontologia aziendale*” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, banche);
- il **Modello** risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	21 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

PARTE SPECIALE

1. Introduzione

Il presente Documento di Sintesi, parte integrante del Modello, contiene una Sezione per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto per la quale sono emersi profili di rischio nell'ambito delle attività di *Process Assessment e Risk Management*.

L'obiettivo delle Sezioni è fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Sezioni della Parte Speciale comprendono:

- a) l'elenco dei reati presupposto disciplinati dal Decreto;
- b) la descrizione dell'esposizione al rischio della Società;
- c) la rappresentazione delle Aree aziendali esposte al rischio e l'indicazione del *Key Officer*, ovvero del responsabile di funzione chiamato a interloquire con l'OdV in merito alla formalizzazione, all'aggiornamento e al rispetto delle procedure e dei Protocolli etico organizzativi interessati che regolano lo svolgimento dei processi esposti al rischio di commissione dei reati;
- d) i principi generali di comportamento da seguire per la prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- e) i Protocolli etico organizzativi di prevenzione redatti a fronte delle lacune emerse in fase di mappatura dei rischi al fine di mitigare l'esposizione al rischio.

Ciascuna Sezione della Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Responsabili di funzione e dei dipendenti di CSI (i "destinatari") di:

- tenere comportamenti che possano portare alla commissione di uno dei reati presupposto;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- violare i principi generali di comportamento ed i Protocolli etico organizzativi previsti in ciascuna Sezione.

2. I reati che possono interessare la Società

Tra le famiglie di reato attualmente contemplate dal Decreto sono state individuate quelle che possono, anche indirettamente, impegnare, o che potrebbero a breve impegnare, la responsabilità della Società. Per tale motivo la Parte Speciale è costituita da *tredici* sezioni:

1. Sezione A: Reati contro la Pubblica Amministrazione.
2. Sezione B: Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
3. Sezione C: Delitti di criminalità organizzata anche transnazionali.
4. Sezione D: Delitti contro l'industria ed il commercio.
5. Sezione E: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e concussione.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	22 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

6. Sezione F: Reati societari.
7. Sezione G: Delitti contro la personalità individuale.
8. Sezione H: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
9. Sezione I: Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.
10. Sezione L: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
11. Sezione M: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
12. Sezione N: Reati ambientali.
13. Sezione O: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La scelta di limitare l'analisi a questi reati, e adottare per essi gli specifici presidi di controllo di cui al presente Documento di Sintesi, è stata eseguita in conformità alle considerazioni che tengono conto:

1. dell'attività principale svolta dalla Società;
2. del contesto socio - economico in cui opera la Società;
3. dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la Società instaura con soggetti terzi;
4. dell'attuale assetto e stadio di operatività che interessa la Società;
5. dai colloqui con i vertici aziendali e dagli scambi informativi con i Responsabili.

In seguito alle attività di *Risk Assessment* effettuate, invece, è stato identificato un livello residuo di esposizione al rischio trascurabile per le seguenti categorie di reato le quali, pertanto, non sono oggetto di approfondimento nella Parte Speciale del presente Documento di Sintesi del Modello:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. n. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 25-quater e 25-quater.1 D.lgs. n. 231/2001);
- Reati finanziari (art. 25-sexies D.lgs. n. 231/2001).

Si precisa che sono stati predisposti i seguenti tre Protocolli etico organizzativi di base, di utilità trasversale al buon funzionamento del Modello:

- Protocollo etico organizzativo n. 1/2015 “*Gestione del Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori*” (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 18/2016 “*Definizione degli obblighi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza (Sistema di comunicazione)*” (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 19/2016 “*Gestione delle denunce (Sistema di Whistleblowing)*” (edizione n. 2 nel 2017).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	23 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

LEGENDA ORGANIGRAMMA AZIENDALE

FUNZIONE IN LINGUA INGLESE	FUNZIONE IN LINGUA ITALIANA
Southern Europe Managing Director	Direttore Generale per il Sud Europa
EHS Mgr- RSPP	Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Quality Assurance Mgr	Responsabile Qualità di stabilimento
Cisterna R&D Site Leader	Leader della Ricerca e Sviluppo di Cisterna
Sales Director	Direttore Vendite
Southern Europe Marketing Director	Direttore Marketing (per i consumatori finali)
MU Supply Chain Director	Direttore Pianificazione e Logistica Roma
Customer Trade Marketing Director	Direttore Marketing (per clienti - distributori)
Southern Europe Finance Director	Direttore Finanziario per il Sud Europa
Southern Europe HR & Italy HR & Legal Director	Direttore Risorse Umane per il Sud Europa e Direttore Risorse Umane e Legale per l'Italia
S.U. Director	Direttore dello stabilimento
Operation Manager	Responsabile della Produzione e Manutenzione dello stabilimento

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	24 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24 D.lgs. 231/01)

La presente Sezione “A” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e dagli agenti, nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “*pubblico ufficiale*” e di “*persona incaricata di pubblico servizio*”.

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 27 maggio 2015 n. 69, la nozione di “*pubblico ufficiale*” è stata estesa ed equiparata anche all’incaricato di un pubblico servizio “*che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*”. Si tratta, sostanzialmente, di un reintegro legislativo giustificato dall’incongruità di punire il solo pubblico ufficiale quando anche un concessionario di un pubblico servizio può realizzare lo stesso comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 27 maggio 2015 n. 69, la nozione di “*pubblico ufficiale*” è stata estesa ed equiparata anche all’incaricato di un pubblico servizio “*che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*”. Si tratta, sostanzialmente, di un reintegro legislativo giustificato dall’incongruità di punire il solo pubblico ufficiale quando anche un concessionario di un pubblico servizio può realizzare lo stesso comportamento.

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

A1. Reati presupposto

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dall’art. 24 del Decreto, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	25 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

1. Malversazione in danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.).
2. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.).
3. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).
4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).
5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

A2. Esposizione al rischio della Società

La Società è esposta al rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione in relazione ai rapporti di natura “*amministrativa*” intrattenuti con gli Enti pubblici (richiesta di autorizzazioni, invio di dati e comunicazioni, attività di ispezione e verifica). In particolare alla data di redazione del Modello i rapporti di natura commerciale con la Pubblica Amministrazione (vendite a clienti pubblici) costituiscono una fattispecie assolutamente marginale, in termini di frequenza e di volumi, con riferimento sia ai rapporti diretti, sia a quelli intermediati da agenti, concessionari e clienti della Società.

Si evidenzia che CSI intrattiene numerosi rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad es. Provincia di Latina, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Azienda Sanitaria Locale, Agenzia delle Entrate, ecc.), sia con riferimento all’ottenimento di autorizzazioni inerenti l’attività produttiva svolta presso lo stabilimento di Cisterna di Latina, sia in relazione allo svolgimento degli altri processi aziendali.

Sulla base della tipologia di rapporti con la Pubblica Amministrazione identificati si ritiene che i reati di maggiore rilevanza per CSI sia quello di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2 c.p.) mentre appare identificabile un’esposizione al rischio più contenuta con riferimento ai reati di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-*ter* c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-*bis* c.p.).

Oltre a quanto già evidenziato con riferimento ai rapporti diretti della Società con la Pubblica Amministrazione, è opportuno rilevare che esistono profili di rischio per quelle attività che possono fungere da supporto alla commissione dei reati descritti e che sono inserite nell’ambito dei processi definiti “*strumentali*”.

A3. Aree aziendali a rischio

Di seguito si rappresenta l’esposizione delle diverse Aree aziendali al rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione così come emersa dalle attività di *Risk Assessment*:

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	26 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

		BOARD	MARKETING	SALES	FINANCE	PROCUREMENT
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	NO	NO	NO	NO	NO
	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico	SI	NO	NO	SI	NO
	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico	SI	NO	NO	SI	NO
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	SI	NO	NO	SI	NO
	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	NO	NO	NO	NO	NO
	Corruzione per l'esercizio della funzione	SI	SI	SI	SI	SI
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	SI	SI	SI	SI	SI
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	SI	SI	SI	SI	SI
	Corruzione in atti giudiziari	SI	NO	NO	SI	NO
	Istigazione alla corruzione	SI	SI	SI	SI	SI
	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	NO	NO	NO	NO	NO
	Concussione	NO	NO	NO	NO	NO
	Indebita induzione a dare o promettere utilità	SI	SI	SI	SI	SI

		S.U. OPERATIONS	R&D	QUALITY ASSURANCE & CENTRAL LAB	SAFETY	HR & LEGAL
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	NO	NO	NO	NO	NO
	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico	SI	NO	NO	NO	SI
	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico	SI	NO	SI	SI	SI
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	SI	NO	NO	NO	SI
	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	NO	NO	NO	NO	NO
	Corruzione per l'esercizio della funzione	SI	NO	SI	SI	SI
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	SI	NO	SI	SI	SI
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	SI	NO	SI	SI	SI
	Corruzione in atti giudiziari	NO	NO	NO	NO	SI
	Istigazione alla corruzione	SI	NO	SI	SI	SI
	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	NO	NO	NO	NO	NO
	Concussione	NO	NO	NO	NO	NO
	Indebita induzione a dare o promettere utilità	SI	NO	SI	SI	SI

A4. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori esterni della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico ed ai protocolli etico organizzativi di riferimento.

A5. Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *Risk Assessment* effettuata, si fa presente che CSI è dotata di apposite procedure che disciplinano i **processi aziendali** di CSI che possono essere considerati a rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, le **Aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione degli illeciti:

Alla luce dell'analisi dei processi a rischio il **S.U. DIRECTOR (DIRETTORE DELLO STABILIMENTO)** per le attività svolte presso lo stabilimento di Cisterna di Latina e il **SOUTHERN EUROPE FINANCE DIRECTOR (DIRETTORE FINANZIARIO PER IL SUD EUROPA)** per le attività svolte presso la sede di Roma sono identificati come **Key Officer** per i reati contro la Pubblica Amministrazione e sono pertanto chiamati a interloquire con l'OdV in merito alla formalizzazione, all'aggiornamento e al rispetto delle procedure, dei Protocolli etico organizzativi interessati e dei presidi indicati in tabella nonché delle prescrizioni previste dal presente Documento di Sintesi.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	27 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

A6. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controllo interno volto a prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni nell'ambito delle attività sensibili. I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e, ove esistenti, costituiscono formalizzazione delle prassi applicative diffuse all'interno di CSI.

I Protocolli etico organizzativi posti a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 3 della presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo n. 7/2016: *Principi generali inerenti la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione* (edizione n. 2 nel 2017).
- Protocollo etico organizzativo n. 8/2016: *Gestione delle sponsorizzazioni o partnership con la Pubblica Amministrazione* (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 9/2016: *Gestione della finanza agevolata pubblica* (edizione n. 1 nel 2016).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo dei sopra citati, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo n. 10/2016: *Gestione delle ispezioni condotte da Enti Pubblici* (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 11/2016: *Gare pubbliche* (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 14/2016: *Linee guida in tema di contrasto alla criminalità informatica* (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 16/2016: *Gestione delle risorse umane* (edizione n. 2 nel 2017).
- Protocollo etico organizzativo n. 20/2016: *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (edizione n. 1 nel 2016);
- Protocollo etico organizzativo n. 22/2016: *Politica di contrasto ai fenomeni di corruzione* (edizione n. 2 nel 2017).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	28 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE B: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI*(art. 24-bis D.lgs. 231/01 – articolo inserito dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)***B1. Reati presupposto**

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di cui all'art. 24-bis D.lgs. 231/01 per delitti informatici legati all'abuso di sistemi e al trattamento illecito di dati (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 novembre 2001). Si tratta dei seguenti potenziali reati:

1. Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.).
2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).
4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
7. Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
8. Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

B2. Esposizione al rischio della Società

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, con riferimento alla potenziale commissione dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, ad una prima valutazione possono essere ritenute non del tutto marginali rispetto alle modalità operative volte all'attuazione del business societario.

Le attività sensibili che potenzialmente possono interessare la Società sono le seguenti:

- gestione dell'acquisto e dell'aggiornamento delle licenze d'uso per i programmi per i personal computer aziendali;
- utilizzo di siti internet e dei *social network*.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	29 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

B3. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e del relativo protocollo parte integrante del presente Modello.

B4. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti in materia informatica.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni nell'ambito delle attività sensibili. I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I Protocolli etico organizzativi posti a presidio delle attività sensibili sono stati i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo n. 14/2016: *Linee guida in tema di contrasto alla criminalità informatica* (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 20/2016: *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (edizione n. 1 nel 2016).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	30 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE C: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE TRANSNAZIONALE

*(art. 24-ter D.lgs. 231/01 – articolo inserito dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, art. 2, comma 29 e integrato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 236)
(Legge 16 marzo 2006 n. 146, artt. 3 e 10)*

La presente Sezione “H” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e dagli agenti, nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata.

C1. Reati presupposto

La presente Sezione si riferisce ai reati di cui all’art. 24-ter D.lgs. 231/01 per delitti legati alla normativa del “Pacchetto sicurezza” di cui alla Legge n. 94 del 15 luglio 2009. Si tratta dei seguenti potenziali reati:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma).
2. Associazione per delinquere (art. 416, comma 6 e 7, c.p.) finalizzata:
 - alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),
 - alla prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - alla pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - alla detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - alla pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
 - alle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - alla tratta di persone (art. 601 c.p.),
 - al traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.);
 - all’acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - alla violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
 - ad atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
 - alla corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
 - alla violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
 - all’adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
3. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
4. Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-ter c.p.).
5. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
6. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309).
7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 c.p., comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	31 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Il reato di associazione per delinquere ricomprende anche quella prevista dall'art. 3 della Legge n. 146 del 2006 che definisce la figura dei **Reati transnazionali**. Per "*reato transnazionale*" si intende il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:

- a. sia commesso in più di uno Stato;
- b. ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c. ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si tratta delle seguenti potenziali fattispecie di reato:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
2. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43).
4. Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309).
5. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).
6. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

C2. Esposizione al rischio della Società

Con riferimento ai delitti di criminalità organizzata si ritiene che l'unica fattispecie di rilievo per l'attività svolta da CSI sia rappresentata dal reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), già evidenziata in ambito transnazionale.

Si ritiene astrattamente ipotizzabile, anche in virtù dell'ampio spettro di casistiche potenzialmente riconducibili a tale illecito, il rischio di commissione del reato di **associazione per delinquere** (art. 416 c.p.).

Le cautele per la prevenzione di tale tipologia di comportamento illecito, sono sostanzialmente analoghe a quelle identificabili per i reati di riciclaggio e per i delitti di criminalità organizzata (al cui interno è disciplinato il reato di associazione per delinquere realizzato in ambito nazionale).

Il rischio in discussione è relativo al potenziale collegamento della Società con associazioni criminali, o alla creazione di un vero e proprio sodalizio criminale all'interno della stessa. Pertanto le possibili cautele di cui la Società può dotarsi sono relative:

- con riferimento alla *prevenzione dell'instaurazione di legami con associazioni criminali*, all'adeguata e approfondita conoscenza delle controparti con cui la Società opera e alla

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	32 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

sistematica raccolta di informazioni sia nella fase di avvio della relazione, sia nel corso del rapporto continuativo;

- con riguardo alla *prevenzione del rischio di creazione di un sodalizio criminale interno*, sia al controllo dei comportamenti del personale, sia a ridurre il rischio di consumazione dei reati scopo, scoraggiando di fatto la costituzione dell'associazione criminale, attraverso l'adozione di adeguati presidi organizzativi, volti a disincentivare l'adozione di comportamenti illeciti.

C3. Aree aziendali a rischio

Di seguito si rappresenta l'esposizione delle diverse Aree aziendali al rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata così come emersa dalle attività di *Risk Assessment*:

		BOARD	MARKETING	SALES	FINANCE	PROCUREMENT
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	Associazione per delinquere	SI	SI	SI	SI	SI
	Associazione di tipo mafioso	NO	NO	NO	NO	NO
	Scambio elettorale politico mafioso	NO	NO	NO	NO	NO
	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	NO	NO	NO	NO	NO
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO	NO	NO	NO	NO
	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	NO	NO	NO	NO	NO

		S.U. OPERATIONS	R&D	QUALITY ASSURANCE & CENTRAL LAB	SAFETY	HR & LEGAL
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	Associazione per delinquere	SI	SI	SI	SI	SI
	Associazione di tipo mafioso	NO	NO	NO	NO	NO
	Scambio elettorale politico mafioso	NO	NO	NO	NO	NO
	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	NO	NO	NO	NO	NO
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO	NO	NO	NO	NO
	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	NO	NO	NO	NO	NO

Di seguito si rappresenta l'esposizione delle diverse Aree aziendali al rischio di commissione dei reati transnazionali così come emersa dalle attività di *Risk Assessment*:

		BOARD	MARKETING	SALES	FINANCE	PROCUREMENT
REATI TRANSNAZIONALI	Associazione per delinquere	SI	NO	NO	SI	SI
	Associazione di tipo mafioso	NO	NO	NO	NO	NO
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	NO	NO	NO	NO	NO
	Favoreggiamento personale	NO	NO	NO	NO	NO
	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	NO	NO	NO	NO	NO

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

REATI TRANSNAZIONALI		S.U. OPERATIONS	R&D	QUALITY ASSURANCE & CENTRAL LAB	SAFETY	HR & LEGAL
	Associazione per delinquere	SI	SI	NO	NO	NO
	Associazione di tipo mafioso	NO	NO	NO	NO	NO
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	NO	NO	NO	NO	NO
	Favoreggiamento personale	NO	NO	NO	NO	NO
	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	NO	NO	NO	NO	NO

C4. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione si rimanda al Codice Etico e agli specifici protocolli, parti integranti e sostanziali del presente Modello.

C5. Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *Risk Assessment* effettuata, si fa presente che CSI è dotata di apposite procedure che di seguito si disciplinano e rappresentano i processi aziendali che possono essere considerati a rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata e dei reati transnazionali, le Aree aziendali coinvolte e i presidi implementati per prevenire la commissione degli illeciti:

Alla luce dell'analisi dei processi a rischio il **SOUTHERN EUROPE FINANCE DIRECTOR (DIRETTORE FINANZIARIO PER IL SUD EUROPA)** è identificato come *Key Officer* per i delitti di criminalità organizzata ed è pertanto chiamato a interloquire con l'OdV in merito alla formalizzazione, all'aggiornamento e al rispetto delle procedure, dei Protocolli etico organizzativi interessati e dei presidi indicati in tabella nonché delle prescrizioni previste dal presente Documento di Sintesi.

~~In base all'attività di *Risk Assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i processi aziendali di CSI che possono essere considerati a rischio di commissione dei reati transnazionali, le Aree aziendali coinvolte e i presidi implementati per prevenire la commissione degli illeciti:~~

Alla luce dell'analisi dei processi a rischio il **CISTERNA R&D SITE LEADER (LEADER DELLA RICERCA E SVILUPPO DI CISTERNA)** è identificato come *Key Officer* per i reati transnazionali ed è pertanto chiamato a interloquire con l'OdV in merito alla formalizzazione, all'aggiornamento e al rispetto delle procedure, dei Protocolli etico organizzativi interessati e dei presidi indicati in tabella nonché delle prescrizioni previste dal presente Documento di Sintesi.

C6. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni nell'ambito delle attività sensibili. I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I Protocolli etico organizzativi posti a presidio delle attività sensibili della presente Sezione, nonostante la loro ridotta rilevanza, sono stati i seguenti:

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	34 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- Protocollo etico organizzativo n. 14/2016: *Linee guida in tema di contrasto alla criminalità informatica* (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 16/2016: *Gestione delle risorse umane* (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 20/2016: *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (edizione n. 1 nel 2016);
- Protocollo etico organizzativo n. 21/2016: *Gestione dei rapporti infragruppo* (edizione n. 1 nel 2016).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	35 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE D: DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO*(art. 25-bis.1 D.lgs. 231/01 – articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99)*

La presente Sezione “D” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e dagli agenti, nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione dei delitti contro l'industria e il commercio.

D1. Reati presupposto

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di cui all'art. 25-bis.1 D.lgs. 231/01 per delitti legati allo “Sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese” di cui alla Legge n. 99 del 23 luglio 2009. Si tratta dei seguenti potenziali reati:

1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

D2. Esposizione al rischio della Società

La Società è esposta al rischio di commissione di delitti contro l'industria e il commercio nell'ambito delle attività di produzione e commercializzazione con riferimento sia alla vendita di sostanze alimentari non genuine, sia a potenziali frodi ai danni dei consumatori.

In particolare si ritiene astrattamente ipotizzabile, il caso di commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per i consumatori, in violazione dei parametri igienico - sanitari imposti dalla legge.

È inoltre possibile ipotizzare il ricorso a comunicazioni non veritiere sulle caratteristiche dei prodotti in grado di indurre in errore i consumatori.

Alla luce delle casistiche sopra richiamate e dell'attività caratteristica della Società si ritiene che CSI sia esposta al rischio di commissione degli illeciti di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) e di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	36 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Si rileva altresì un'esposizione meno significativa al rischio di commissione degli illeciti di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.).

Ai fini della prevenzione dei delitti in oggetto si segnala che la Società, avendo come primario obiettivo la massima protezione del consumatore, ha adottato un sistema di procedure interne che le hanno permesso di ottenere la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001. Inoltre, CSI applica a tutti i prodotti finiti e ai semilavorati dello stabilimento di Cisterna di Latina la metodologia di studio Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP), al fine di identificare i potenziali rischi di contaminazione alimentare e i relativi punti critici di controllo. Si segnala inoltre che la Società ha ottenuto la Certificazione British Retail Consortium (BRC), riconosciuta come *standard* internazionale per la gestione della sicurezza alimentare.

D3. Aree aziendali a rischio

Di seguito si rappresenta l'esposizione delle diverse Aree aziendali al rischio di commissione dei delitti contro l'industria e il commercio così come emersa dalle attività di *Risk Assessment*:

		BOARD	MARKETING	SALES	FINANCE	PROCUREMENT
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Turbata libertà dell'industria o del commercio	NO	NO	NO	NO	NO
	Ilecita concorrenza con minaccia o violenza	NO	NO	NO	NO	NO
	Frodi contro le industrie nazionali	NO	NO	NO	NO	NO
	Frode nell'esercizio del commercio	SI	SI	SI	NO	NO
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	SI	NO	NO	NO	SI
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	SI	SI	SI	NO	NO
	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	NO	NO	NO	NO	NO
	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	SI	SI	SI	NO	NO

		S.U. OPERATIONS	R&D	QUALITY ASSURANCE & CENTRAL LAB	SAFETY	HR & LEGAL
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Turbata libertà dell'industria o del commercio	NO	NO	NO	NO	NO
	Ilecita concorrenza con minaccia o violenza	NO	NO	NO	NO	NO
	Frodi contro le industrie nazionali	NO	NO	NO	NO	NO
	Frode nell'esercizio del commercio	SI	SI	SI	NO	SI
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	SI	SI	SI	NO	NO
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	SI	SI	SI	NO	SI
	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	NO	NO	NO	NO	NO
	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	SI	SI	SI	NO	SI

D4. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e dai relativi protocolli etico organizzativi, parti integranti del presente Modello.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	37 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

D5. Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *Risk Assessment* effettuata, ~~di seguito si fa presente che CSI è dotata di apposite procedure che disciplinano e si rappresentano~~ i processi aziendali ~~di CSI~~ che possono essere considerati a rischio di commissione dei delitti contro l'industria e il commercio, le Aree aziendali coinvolte e i presidi implementati per prevenire la commissione degli illeciti:

Alla luce dell'analisi dei processi a rischio il **S.U. DIRECTOR (DIRETTORE DELLO STABILIMENTO)** è identificato come **Key Officer** per i delitti contro l'industria e il commercio ed è pertanto chiamato a interloquire con l'OdV in merito alla formalizzazione, all'aggiornamento e al rispetto delle procedure, dei Protocolli etico organizzativi interessati e dei presidi indicati in tabella nonché delle prescrizioni previste dal presente Documento di Sintesi.

D6. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I Protocolli etico organizzativi di prevenzione posti a presidio delle attività della presente Sezione sono stati i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo n. 12/2016: *Tutela dell'industria e del commercio* (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 20/2016: *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (edizione n. 1 nel 2016).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	38 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE E: CONCUSSIONE,
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

(art. 25 D.lgs. 231/01 - Legge n. 190 del 6 novembre 2012)

E1. Reati presupposto

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati richiamati dall'art. 25 del Decreto, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie.

1. ConcuSSIONE (art. 317 c.p.)
2. CorRUZIONE per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
3. CorRUZIONE per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
4. CorRUZIONE in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
5. IndUZIONE indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
6. CorRUZIONE di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
7. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
8. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
9. Peculato, concuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Non rientra nel novero dei reati presupposto del D.lgs. 231/01 ma merita una menzione a parte l'art. 346-bis del codice penale introdotto dalla Legge 190/12 ed attinente il reato di **traffico di influenze illecite**. Il testo recita come segue:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Infine, è doveroso qui segnalare un inasprimento generale di tutte le pene attinenti i reati di corruzione stabiliti tramite la Legge 190/12.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	39 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

E2. Esposizione al rischio della Società

Sulla base della tipologia di rapporti con la Pubblica Amministrazione identificati, si ritiene che i reati di maggiore rilevanza per CSI siano quelli di corruzione (corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p.; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art. 319 c.p.; corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio, art. 320 c.p.; istigazione alla corruzione, art. 322 c.p.; induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319-*quater* c.p.).

Oltre alle fattispecie già richiamate, appare identificabile un'esposizione al rischio più contenuta con riferimento ai reati di corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.).

E3. Le attività sensibili

Le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione ad una prima valutazione non possono essere ritenute marginali all'applicazione del business dell'Azienda. Pertanto è stato compiuto uno specifico approfondimento sui reati in questione.

Facendo riferimento alle risultanze dell'approfondimento è risultato esservi aree aziendali o processi (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree di cui all'Organigramma vigente) per cui sia rilevabile una rischio potenziale (nei termini della possibilità, ancorché non della probabilità) di commissione di taluno dei reati sopra indicati.

E4. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e dai relativi protocolli, parti integranti del presente Modello.

E5. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

La Società adotta regole generali di organizzazione delle attività sensibili, come individuate nei paragrafi precedenti, che devono trovare specifica attuazione nei comportamenti etici di prevenzione. Le regole generali di organizzazione sono qui di seguito riportate:

- le Funzioni aziendali adottano misure idonee ad evitare situazioni atte a facilitare la potenziale commissione dei reati menzionati nella presente Sezione per la non osservanza o sottovalutazione delle disposizioni inerenti la sfera delle attività che sono direttamente o indirettamente ad essi collegate;
- è stato condotto uno specifico approfondimento sui reati in questione.

Alla luce dell'analisi dei processi a rischio il **S.U. DIRECTOR (DIRETTORE DELLO STABILIMENTO)** per le attività svolte presso lo stabilimento di Cisterna di Latina e il **SOUTHERN EUROPE FINANCE DIRECTOR (DIRETTORE FINANZIARIO PER IL SUD EUROPA)** per le attività svolte presso la sede di

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	40 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Roma sono identificati come **Key Officer** per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e sono pertanto chiamati a interloquire con l'OdV in merito alla formalizzazione, all'aggiornamento e al rispetto delle procedure, dei Protocolli etico organizzativi interessati e dei presidi nonché delle prescrizioni previste dal presente Documento di Sintesi.

E6. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I Protocolli di prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, sono stati i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo n. 7/2016 *“Principi generali inerenti le gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”* (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 22/2016 *“Politica di contrasto ai fenomeni di corruzione”* (edizione n. 2 nel 2017).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	41 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE F: REATI SOCIETARI

(art. 25-ter D.lgs. 231/01 – articolo inserito dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dall'art. 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 30 maggio 2015, n. 69 e dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38)

La presente Sezione “F” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e dagli agenti, nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

F1. Reati presupposto

L'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice civile:

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
2. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.).
3. Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.).
4. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).
5. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.).
6. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).
7. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
8. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
9. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
10. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).
11. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
12. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
13. Corruzione tra privati* (art. 2635 c.c.).
14. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).
15. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
16. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
17. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

F2. Esposizione al rischio della Società

CSI è esposta al potenziale rischio di commissione dei reati societari, nei termini e nei limiti di una Società per Azioni non quotata in borsa.

In particolare si evidenzia l'esposizione al rischio di **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI ANCHE IN DANNO DI SOCI E CREDITORI** (artt. 2621 e 2622 del c.c.). Tale fattispecie di reato si realizza con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge di fatti materiali non veritieri, tali da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse circa la

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	42 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo cui appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

CSI risulta esposta, inoltre, al potenziale rischio di commissione del reato di **IMPEDITO CONTROLLO** (art. 2625 del c.c.). Tale fattispecie si concretizza allorquando gli Amministratori impediscano o ostacolano, mediante occultamento dei documenti o trasmissione di dati e informazioni false o parziali, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o agli organi sociali.

È altresì rilevabile un'esposizione al rischio di commissione delle fattispecie di reato di: **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE** (art. 2632 del c.c.), di **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI** (art. 2626 del c.c.), di **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE** (art. 2627 del c.c.), di **ILLECITE OPERAZIONI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI** (art. 2628 del c.c.), e di **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI** (art. 2629 del c.c.).

Si evidenzia, infine, una potenziale esposizione al rischio di commissione del **REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI** (art. 2635 c.c.) in tema di responsabilità amministrativa della Società ex D.lgs. n. 231/01, risulta sanzionabile unicamente la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva e non anche la società di appartenenza del soggetto corrotto che, al contrario subisce, per definizione normativa, un nocumento a seguito della violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà. In particolare, tale reato può realizzarsi nell'ambito del processo di vendita qualora ad esempio un esponente della Società corrompa il Responsabile Acquisti di un'azienda cliente affinché quest'ultimo si approvvigioni da CSI invece che da un'azienda concorrente, ovvero accetti condizioni sfavorevoli (prezzi, dilazioni di pagamento, tempistiche di consegna, ecc.). Con riferimento, invece, al processo di approvvigionamento e acquisto di servizi professionali e consulenze, la fattispecie in oggetto è realizzabile qualora un esponente della Società corrompa il Responsabile Commerciale di una società fornitrice al fine di ottenere forniture a prezzi di vendita anomali, non in linea con i valori di mercato. Ulteriore esempio di realizzazione della fattispecie in oggetto può configurarsi nell'ambito dei rapporti con gli enti di certificazione esterna. CSI potrebbe infatti corrompere il soggetto incaricato dello svolgimento degli *audit* propedeutici al rilascio della certificazione al fine di impedire la rilevazione di eventuali carenze o anomalie.

La Società, inoltre, è esposta al rischio di commissione del **REATO DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI** (art. 2635-bis c.c.) sia in virtù dei rapporti che intrattiene con altre imprese sia in un'ottica intra-organizzativa quando il potenziale corruttore e corrotto sono soggetti appartenenti alla medesima società.

Infine, con riferimento al processo di gestione del contenzioso, il reato di corruzione tra privati è ravvisabile ad esempio nel caso in cui il consulente legale, incaricato dalla Società di gestire una pratica di contenzioso in essere con una società cliente, corrompa il responsabile legale della controparte al fine di ottenere illegittimamente la risoluzione della controversia a suo vantaggio.

Oltre a quanto già evidenziato con riferimento processi a rischio diretto, è opportuno rilevare che, analogamente a quanto descritto con riferimento alla corruzione verso esponenti della Pubblica

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	43 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Amministrazione, esistono profili di rischio per quei processi che possono fungere da supporto alla commissione del reato di corruzione tra privati e che sono pertanto definiti “*processi strumentali*”:

- **GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE:** l'accesso ai fondi aziendali e la gestione dei pagamenti possono costituire attività funzionali alla commissione del reato di corruzione;
- **APPROVVIGIONAMENTO E ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE:** il processo di approvvigionamento è considerato a rischio in quanto potrebbe consentire la creazione di fondi neri attraverso meccanismi di sovrapproduzione funzionali alla commissione del reato di corruzione. Con specifico riferimento al conferimento di incarichi professionali e al ricorso a consulenti esterni, si segnala l'ulteriore rischio di prestazioni assegnate direttamente al privato corrotto o a soggetti da lui indicati;
- **ASSUNZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE:** tale processo è considerato a rischio in quanto potrebbe costituire una delle modalità di commissione del reato di corruzione, attraverso la promessa di assunzione di soggetti segnalati dal privato corrotto. Particolare attenzione va inoltre riservata alla disciplina della retribuzione variabile e degli incentivi, che, se eccessivamente ambiziosi, potrebbero favorire l'assunzione di comportamenti illeciti;
- **GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DELLE DONAZIONI, DEGLI OMAGGI E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA:** attraverso il sostenimento di tali costi è possibile sia creare fondi neri per la commissione del reato di corruzione, sia effettuare direttamente elargizioni al privato corrotto o a soggetti da lui indicati.

Inoltre, ulteriori attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati societari, possono essere così raggruppate:

- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società nonché la comunicazione a terzi delle informazioni suddette;
- gestione della sicurezza dei sistemi informativi;
- gestione delle risorse finanziarie della Società;
- stesura della Relazione sulla gestione;
- gestione amministrativa delle fatture;
- adempimenti fiscali;
- operazioni sul capitale;
- valutazione delle poste estimative;
- rapporti con controparti societarie in occasione di gare private (selezione competitiva del contraente);
- gestione delle Assemblee dei Soci e dei Consigli di Amministrazione;
- coordinamento e supporto al Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni straordinarie;

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	44 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- rapporti con: i Soci, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e con le Autorità di Vigilanza o Enti Pubblici;
- contenzioso con controparti societarie, e non, anche nei suoi sviluppi transattivi.

A seguito della modifica intervenuta sui contenuti dell'art. 25-ter D.lgs. 231/01, per effetto della Legge 69/2015, la Società ha condotto a termine, nel 2015, un nuovo *Process Assessment* e *Risk Management* mediante l'erogazione di uno specifico Questionario di auto valutazione compilato dal *Finance Director* (ora *Southern Europe Finance Director*).

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 del D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico, e di conseguenza nel Catalogo 231, la fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati entrata ufficialmente in vigore 14 aprile 2017. Con riferimento a tale novità, la Società ha provveduto, nel 2017 e come da prassi consolidata, all'aggiornamento dei contenuti del Modello 231 avviato tramite le operazioni di *Process Assessment* e *Risk Management*.

F3. Aree aziendali a rischio

	BOARD	MARKETING	SALES	FINANCE	PROCUREMENT
REATI SOCIETARI	False comunicazioni sociali	SI	NO	NO	NO
	False comunicazioni societarie in danno di soci/creditori	SI	NO	NO	NO
	Impedito controllo	SI	NO	NO	NO
	Formazione fittizia del capitale	SI	NO	NO	NO
	Indebita restituzione dei conferimenti	SI	NO	NO	NO
	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	SI	NO	NO	NO
	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	SI	NO	NO	NO
	Operazioni in pregiudizio dei creditori	SI	NO	NO	NO
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	NO	NO	NO	NO
	Illecita influenza sull'assemblea	NO	NO	NO	NO
	Aggiotaggio	NO	NO	NO	NO
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	NO	NO	NO	NO
	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	NO	NO	NO	NO
	Corruzione tra privati	SI	SI	SI	SI

	S.U. OPERATIONS	R&D	QUALITY ASSURANCE & CENTRAL LAB	SAFETY	HR & LEGAL
REATI SOCIETARI	False comunicazioni sociali	NO	NO	NO	NO
	False comunicazioni societarie in danno di soci/creditori	NO	NO	NO	NO
	Impedito controllo	NO	NO	NO	NO
	Formazione fittizia del capitale	NO	NO	NO	NO
	Indebita restituzione dei conferimenti	NO	NO	NO	NO
	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	NO	NO	NO	NO
	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	NO	NO	NO	NO
	Operazioni in pregiudizio dei creditori	NO	NO	NO	NO
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	NO	NO	NO	NO
	Illecita influenza sull'assemblea	NO	NO	NO	NO
	Aggiotaggio	NO	NO	NO	NO
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	NO	NO	NO	NO
	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	NO	NO	NO	NO
	Corruzione tra privati	SI	SI	SI	SI

F4. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e dai relativi protocolli parti integranti del presente Modello.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	45 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

F5. Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *Risk Assessment* effettuata, si fa presente che CSI è dotata di apposite procedure che disciplinano di seguito si rappresentano i processi aziendali ~~di CSI~~ che possono essere considerati a rischio di commissione dei reati societari, le Aree aziendali coinvolte e i presidi implementati per prevenire la commissione degli illeciti:

F6. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

La Società adotta regole generali di organizzazione delle attività sensibili della presente Sezione, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure e nei Protocolli di prevenzione i quali sono reperibili nella rete informativa aziendale. Le regole generali di organizzazione sono qui di seguito riportate:

1. Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti di impresa

Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

I dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione del *Southern Europe Finance Director* ed elaborati da soggetti da questo delegati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite di un sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.

Il *Southern Europe Finance Director* cura che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano completi e messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione. La redazione del bilancio d'esercizio deve essere eseguita sulla base dei principi nazionali ed internazionali (IAS – *International Accounting Standard*). Eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

2. Operazioni sul capitale

Tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere compiute nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e dei Protocolli etico organizzativi aziendali all'uopo predisposti.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	46 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il *Southern Europe Finance Director* assicura il tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione (di seguito anche “P.A.”) e delle istituzioni in genere.

I documenti e le informazioni trasmessi alle P.A. devono essere completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

4. Rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione

Il Responsabile di Funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa.

Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione, devono essere documentate e conservate a cura del Responsabile di Funzione.

Il *Southern Europe Finance Director* assicura che tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere, siano messi a disposizione di quest’ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

Il conferimento dell’incarico alla Società di Revisione deve avvenire sulla base di regole formalizzate in conformità a quanto previsto nel Codice Etico della Società, e nel rispetto delle regole generali adottate dalla Società nei rapporti con i consulenti e collaboratori.

5. Rapporti con consulenti e collaboratori

Non vi deve essere identità di soggetti, all’interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi la autorizza e chi esegue il pagamento.

Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità. I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti, per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini.

I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell’incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.

Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti.

I contratti conclusi con i consulenti e i collaboratori, che prevedono la prestazione di servizi nell’ambito delle attività sensibili, devono contenere quanto di seguito indicato:

- a. un’apposita dichiarazione con la quale consulenti e collaboratori affermino di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto e si impegnino a rispettarle;
- b. una dichiarazione con la quale si impegnino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello organizzativo della Società;

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	47 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- c. un'apposita clausola (ad esempio clausola risolutoria espressa, clausola penale) che regoli le conseguenze della violazione da parte di consulenti e collaboratori degli obblighi di cui ai punti precedenti.

È vietato affidare ai consulenti e collaboratori attività ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto di consulenza.

6. Interessi nelle operazioni della Società

Tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della medesima devono dare notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi (ivi incluso ogni soggetto con cui gli amministratori intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori), abbiano in una determinata operazione precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In conformità a quanto previsto nel Codice Etico, i soggetti sopra citati devono astenersi dal votare tale operazione o transazione. Le segnalazioni concernenti tale tipologia d'interessi nelle operazioni della Società devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento.

F7. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un Sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti di cui alla presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili.

I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I Protocolli etico organizzativi di prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili della presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo n. 4/2015: *Gestione elaborazione del bilancio d'esercizio* (edizione n. 1 del 2016);
- Protocollo etico organizzativo n. 5/2016: *Gestione delle risorse finanziarie* (edizione n. 1 nel 2016);
- Protocollo etico organizzativo n. 22/2016: *Politica di contrasto ai fenomeni di corruzione* (edizione n. 2 nel 2017).

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo dei sopra citati, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo n. 6/2016: *Acquisto di beni e servizi* (edizione n. 1 nel 2016);
- Protocollo etico organizzativo n. 8/2016: *Gestione delle sponsorizzazioni o partnership con la Pubblica Amministrazione* (edizione n. 2 nel 2017);

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	48 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- Protocollo etico organizzativo n. 10/2016: *Gestione delle ispezioni condotte da enti pubblici* (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 13/2016: *Gestione dei contratti e delle lettere d'incarico* (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 21/2016: *Gestione dei rapporti infragruppo* (edizione n. 1 nel 2016);
- Protocollo etico organizzativo n. 20/2016: *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (edizione n. 1 nel 2016);

Per quanto attiene il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati, si è ritenuto utile procedere con una revisione totale del Protocollo etico organizzativo n. 22/2016 con l'obiettivo di disciplinare i principi di comportamenti e la gestione dei rapporti, non solo verso gli esponenti della Pubblica Amministrazione, ma anche verso i soggetti cosiddetti "*privati*", volti a scongiurare le fattispecie di reato specificatamente previsti in tal senso, e verso le relazioni intra organizzative, quando il potenziale corruttore e corrotto appartengono alla medesima società.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	49 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE G: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

*(art. 25-quinquies D.lgs. 231/01 – articolo inserito dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228
e modificato dalla Legge 29 ottobre 2016 n. 199)*

G1. Reati presupposto

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati richiamati dall'art. 25-quinquies del Decreto, inseriti dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228, e di seguito riportati.

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
2. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
3. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater).
5. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1).
6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies).
7. Tratta di persone (art. 601 c.p.).
8. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
10. Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).
11. Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.).
12. Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.).
13. Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.).
14. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

G2. Le attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi, concernono la corretta gestione della manodopera intesa come rispetto dei requisiti e delle condizioni di lavoro indicate anche all'interno dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (di seguito anche "CCNL").

A seguito della modifica intervenuta sui contenuti dell'art. 25-quinquies D.lgs. 231/01, per effetto della Legge 199/2016, la Società ha condotto a termine, nel 2017, un *Process Assessment e Risk Management* mediante l'erogazione di uno specifico Questionario di auto valutazione.

G3. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico, dal CCNL e dai relativi protocolli parti integranti del presente Modello.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	50 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

G4. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

La Società adotta regole generali di organizzazione delle attività sensibili, come individuate nel paragrafo 2 della presente Sezione, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure e nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione. Le regole generali di organizzazione sono qui di seguito riportate:

- le Funzioni aziendali, ognuna per le proprie competenze, adottano misure idonee ad evitare situazioni atte a facilitare la potenziale commissione dei reati menzionati;
- l'Organismo di Vigilanza effettua analisi a campione sulla documentazione agli atti nonché sui contratti di lavoro;
- ogni dipendente/collaboratore che opera con contratto continuativo con la Società ha l'obbligo di segnalare al proprio diretto Responsabile e/o all'Organismo di Vigilanza, con specifica dichiarazione, la presenza di condizioni da segnalare come potenzialmente in contrasto con la normativa sopra evidenziata;
- la Società pone in essere tutti i comportamenti e le decisioni necessarie affinché non si verifichino fenomeni di:
 - sfruttamento dello stato di bisogno e della situazione di estrema criticità del lavoratore;
 - minaccia, violenza o intimidazione;
 - retribuzioni palesemente difforni dai Contratti Collettivi Nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
 - retribuzioni palesemente sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - violazione della normativa relativa: 1) all'orario di lavoro imponendo anomali o inusuali ritmi di lavoro; 2) ai periodi di riposo; 3) al riposo settimanale; 4) all'aspettativa obbligatoria; 5) alle ferie; 6) alle misure in materia di sicurezza, salute ed igiene sul luogo di lavoro;
 - sfruttamento dei metodi di sorveglianza, diretta o a distanza;
 - situazioni alloggiative degradanti;
 - lavoro minorile;
 - somministrazione di lavoro abusiva o fraudolenta;
 - appalti in assenza dei requisiti normativi con il rischio di commettere il reato c.d. di "pseudo-appalto";
 - distacco fittizio di un lavoratore, anche in assenza dei requisiti normativi con il rischio di commettere il reato c.d. di "distacco illecito".

Alla luce dell'analisi dei processi a rischio il **S.U. DIRECTOR (DIRETTORE DI STABILIMENTO)** per le attività svolte presso la sede di Cisterna ed il **SOUTHERN EUROPE HR & ITALY HR & LEGAL DIRECTOR (DIRETTORE RISORSE UMANE PER IL SUD EUROPA E DIRETTORE RISORSE UMANE E LEGALE PER L'ITALIA)** per le attività svolte presso la sede di Roma sono identificati come **Key Officer** per i delitti contro la personalità individuale e sono pertanto chiamati a interloquire con l'OdV

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	51 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

in merito alla formalizzazione, all'aggiornamento e al rispetto delle procedure e dei Protocolli etico organizzativi interessati nonché delle prescrizioni previste dal presente Documento di Sintesi.

G5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo, posto a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente Sezione, è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 16/2016: "*Gestione delle risorse umane*" (edizione n. 2 nel 2017).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	52 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

**SEZIONE H: OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME,
 COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E
 SICUREZZA SUL LAVORO**

*(art. 25-septies D.lgs. 231/01 – articolo inserito dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, art. 9
 modificato dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)*

La presente Sezione “H” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e dagli agenti, nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

H1. Reati presupposto

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di cui all’art. 25-septies D.lgs. 231/01 per violazione in materia antinfortunistica rivenienti dalla Legge n. 123 del 3 agosto 2007 e dal D.lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, integrato dal D.lgs. 106/09.

1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

H2. Esposizione al rischio della Società

CSI è esposta al rischio di commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia nell’ambito del processo produttivo svolto nello stabilimento di Cisterna di Latina, sia relativamente alle attività svolte presso la sede di Roma.

In particolare, si ritiene che CSI, con riferimento alla gestione dell’attività produttiva, sia esposta al rischio di commissione dei reati di:

- omicidio colposo con violazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del D.lgs. n. 81/2008 e cioè in assenza di un’idonea, preventiva e aggiornata valutazione dei rischi, ovvero nel caso di mancata nomina del EHS Manager – RSPP o in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art 590 c.p.).

La responsabilità della Società in materia di sicurezza sul lavoro è identificabile anche in presenza della “*non volontà dell’evento*” e dunque nel caso di illeciti colposi; l’adeguato presidio di tale rischio richiede la formalizzazione di regole che assicurino il puntuale rispetto della legislazione speciale di riferimento (D.lgs. n. 81/2008 – Testo Unico Salute e Sicurezza dei Lavoratori, di seguito anche “*TUSSL*”).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	53 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Al fine di ridurre l'esposizione della Società al rischio di commissione delle fattispecie di reato in oggetto, CSI si è dotata della certificazione BSOHSAS 18001, intendendo eccellere in tutti gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

H3. Aree aziendali a rischio

Di seguito si rappresenta l'esposizione delle diverse Aree aziendali al rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro così come emersa dalle attività di Risk Assessment:

		BOARD	MARKETING	SALES	FINANCE	PROCUREMENT
REATI SICUREZZA SUL LAVORO	Omicidio colposo commesso con la violazione delle disposizioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. 81/2008	SI	NO	NO	NO	NO
	Omicidio colposo commesso con la violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	SI	NO	NO	NO	SI
	Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	SI	NO	NO	NO	SI

		S.U. OPERATIONS	R&D	QUALITY ASSURANCE & CENTRAL LAB	SAFETY	HR & LEGAL
REATI SICUREZZA SUL LAVORO	Omicidio colposo commesso con la violazione delle disposizioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. 81/2008	SI	SI	NO	SI	SI
	Omicidio colposo commesso con la violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	SI	SI	NO	SI	SI
	Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	SI	SI	NO	SI	SI

H4. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico dal relativo protocollo, parte integrante del presente Modello e dalle normative afferenti il D.lgs. 81/08 e seguenti.

H5. Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *Risk Assessment* effettuata, si fa presente che CSI è dotata di apposite procedure che disciplinano di seguito si rappresentano i processi aziendali ~~di CSI~~ che possono essere considerati a rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le Aree aziendali coinvolte e i presidi implementati per prevenire la commissione degli illeciti:

Alla luce dell'analisi dei processi a rischio il **S.U. DIRECTOR (DIRETTORE DI STABILIMENTO)** E **L'OPERATIONS MANAGER (RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE E MANUTENZIONE DELLO STABILIMENTO)** sono identificati come **Key Officer** per i reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e sono pertanto chiamati a interloquire con l'OdV in merito alla formalizzazione, all'aggiornamento e al rispetto delle procedure, dei Protocolli etico organizzativi interessati e dei presidi indicati in tabella nonché delle prescrizioni previste dal presente Documento di Sintesi.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	54 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

H6. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

La Società adotta regole generali di organizzazione delle attività sensibili, come individuate nei paragrafi precedenti, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure e nei Protocolli etico organizzativi di prevenzione. Le regole generali di organizzazione sono qui di seguito sinteticamente riportate:

- le Funzioni aziendali, ognuna per le proprie competenze, adottano misure idonee ad evitare situazioni atte a facilitare la potenziale commissione dei reati menzionati per la non osservanza della protezione dai rischi di cui al D.lgs. 81/08, e seguenti, e del Protocollo n. 15/2016 “*Gestione della tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro*”;
- tale Protocollo deve essere debitamente aggiornato a cura del *EHS Manager - RSPP*;
- l’Organismo di Vigilanza può effettuare analisi a campione sulla documentazione agli atti e sui controlli interni volti all’osservanza delle norme antinfortunistiche, sull’igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- l’Organismo di Vigilanza può effettuare altresì controlli specifici sull’aggiornamento del Documento di protezione dai rischi di cui al D.lgs. 81/08 e normativa seguente.

H7. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti in materia antinfortunistica.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni nell’ambito delle attività sensibili. I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all’interno della Società.

I Protocolli etico organizzativi di prevenzione posti a presidio delle attività sensibili della presente Sezione sono stati i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo n. 15/2016: *Gestione della tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro* (edizione n. 1 nel 2016);
- Protocollo etico organizzativo n. 20/2016: *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria* (edizione n. 1 nel 2016).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	55 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE I: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO E BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

(art. 25-octies D.lgs. 231/01 – articolo inserito dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231
e integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186)

La presente Sezione “I” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e dagli agenti, nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

I1. Reati presupposto

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di cui all’art. 25-octies D.lgs. 231/01 ossia:

1. Ricettazione (art. 648 c.p.).
2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

I2. Esposizione al rischio della Società

CSI è esposta al rischio di commissione dei reati di riciclaggio principalmente in relazione alle transazioni commerciali concluse con clienti e fornitori.

Con riferimento alle relazioni commerciali con la clientela si evidenzia che CSI vende i propri prodotti esclusivamente a controparti italiane (clienti della Grande Distribuzione Organizzata “GDO”, concessionari, punti vendita tradizionali “normal trade”). Le relazioni con la clientela sono intrattenute sia da personale di CSI, sia da una rete composta da 220 agenti plurimandatari (Gruppo Unilever e CSI).

In relazione ai rapporti commerciali con i fornitori, si rileva che il modello di approvvigionamento del Gruppo *Nomad Foods Europe* prevede una gestione accentrata presso il *Procurement* di Gruppo. Tuttavia, con riferimento agli acquisti effettuati da fornitori italiani, le attività di selezione dei fornitori e raccolta delle offerte possono essere effettuate a livello locale, sebbene l’autorizzazione all’acquisto sia sempre di competenza del *Procurement* centrale.

In relazione all’attività svolta dalla Società, si ritiene che CSI sia potenzialmente esposta al rischio di commissione dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Oltre a quanto già evidenziato con riferimento alle relazioni commerciali intrattenute dalla Società con i clienti e con i fornitori, è opportuno rilevare che esistono profili di rischio per quelle attività che

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	56 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

possono fungere da supporto alla commissione dei reati descritti e che sono inseriti nell'ambito dei processi definiti "strumentali".

13. Aree aziendali a rischio

Di seguito si rappresenta l'esposizione delle diverse Aree aziendali al rischio di commissione dei reati di riciclaggio così come emersa dalle attività di *Risk Assessment*:

		BOARD	MARKETING	SALES	FINANCE	PROCUREMENT
REATI DI RICICLAGGIO	Ricettazione	SI	SI	SI	SI	SI
	Riciclaggio	SI	SI	SI	SI	SI
	Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita	SI	SI	SI	SI	SI

		S.U. OPERATIONS	R&D	QUALITY ASSURANCE & CENTRAL LAB	SAFETY	HR & LEGAL
REATI DI RICICLAGGIO	Ricettazione	SI	SI	SI	NO	SI
	Riciclaggio	SI	SI	SI	NO	SI
	Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita	SI	SI	SI	NO	SI

14. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto nel Codice Etico e nei protocolli parti integrante del presente Modello.

15. Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *Risk Assessment* effettuata, si fa presente che CSI è dotata di apposite procedure che disciplinano di seguito si rappresentano i processi aziendali di CSI che possono essere considerati a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, le Aree aziendali coinvolte e i presidi implementati per prevenire la commissione degli illeciti:

Alla luce dell'analisi dei processi a rischio il **SOUTHERN EUROPE FINANCE DIRECTOR (DIRETTORE FINANZIARIO PER IL SUD EUROPA)** è identificato come **Key Officer** per i reati di riciclaggio ed è pertanto chiamato a interloquire con l'OdV in merito alla formalizzazione, all'aggiornamento e al rispetto delle procedure, dei Protocolli etico organizzativi interessati e dei presidi indicati in tabella nonché delle prescrizioni previste dal presente Documento di Sintesi.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	57 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

16. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

La Società adotta regole generali di organizzazione delle attività sensibili, come individuate nei paragrafi precedenti, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure e nei Protocolli di prevenzione. Le regole generali di organizzazione sono qui di seguito riportate:

- le Funzioni aziendali, ognuna per le proprie competenze, adottano misure idonee ad evitare situazioni atte a facilitare la potenziale commissione dei reati menzionati nella presente Sezione;
- l'Organismo di Vigilanza effettua analisi a campione sulla documentazione agli atti;
- ogni collaboratore esterno che opera con contratto continuativo con la Società (consulenti, professionisti, concessionari ecc.) ha l'obbligo di segnalare al *Southern Europe Finance Director*, con specifica dichiarazione, la presenza di movimenti o di operazioni da segnalare come sospette secondo la normativa sopra evidenziata.

17. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti di cui alla presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni nell'ambito delle attività sensibili. I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I Protocolli etico organizzativi di prevenzione posti a presidio delle attività sensibili della presente Sezione sono stati i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo n. 2/2015: *Gestione delle attività di antiriciclaggio e politiche di contrasto all'autoriciclaggio* (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 5/2016: *Gestione delle risorse finanziarie* (edizione n. 1 nel 2016);
- Protocollo etico organizzativo n. 6/2016: *Acquisto di beni e servizi* (edizione n. 1 nel 2016);
- Protocollo etico organizzativo n. 20/2016: *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (edizione n. 1 nel 2016);
- Protocollo etico organizzativo n. 21/2016: *Gestione dei rapporti infragruppo* (edizione n. 1 nel 2016).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	58 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE L: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE*(art. 25-novies D.lgs. 231/01 – articolo inserito dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99)*

La presente Sezione “L” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e dagli agenti, nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione dei delitti in violazione del diritto di autore.

L1. Reati presupposto

L'art. 25-novies del D.lgs. n. 231/2001 si riferisce ai reati legati allo “Sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese” di cui alla Legge n. 99 del 23 luglio 2009 e comprende gli illeciti previsti dalla Legge n. 633 del 1941:

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, art. 171-bis, art. 171-ter, art. 171-septies, art. 171-octies, art. 174-quinquies, Legge 22 aprile 1941 n. 633).

L2. Esposizione al rischio della Società

CSI è potenzialmente esposta al rischio di commissione di delitti in violazione del diritto di autore nell'ambito delle attività di promozione dei propri prodotti (definizione del *packaging*, ideazione di *spot* pubblicitari). In particolare si rileva il potenziale rischio di commissione dell'illecito di duplicazione, riproduzione, trasmissione e diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno (art. 171-ter, L. n. 633 del 1941). Si ritiene, infatti, astrattamente ipotizzabile, nell'ambito delle attività promozionali effettuate dalla Società l'utilizzo di immagini e musiche, ovvero idee creative, *claim*, nomi e marchi in violazione del diritto di autore.

L3. Aree aziendali a rischio

Di seguito si rappresenta l'esposizione delle diverse Aree aziendali al rischio di commissione dei delitti in violazione del diritto di autore così come emersa dalle attività di *Risk Assessment*:

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	59 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

		BOARD	MARKETING	SALES	FINANCE	PROCUREMENT
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa	NO	NO	NO	NO	NO
	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	NO	NO	NO	NO	NO
	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	NO	NO	NO	NO	NO
	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	NO	NO	NO	NO	NO
	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali.	SI	SI	NO	NO	NO
	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	NO	NO	NO	NO	NO
	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	NO	NO	NO	NO	NO
		S.U. OPERATIONS	R&D	QUALITY ASSURANCE & CENTRAL LAB	SAFETY	HR & LEGAL
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa	NO	NO	NO	NO	NO
	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	NO	NO	NO	NO	NO
	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	NO	NO	NO	NO	NO
	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	NO	NO	NO	NO	NO
	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali.	SI	SI	NO	NO	SI
	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	NO	NO	NO	NO	NO
	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	NO	NO	NO	NO	NO

L4. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto nel Codice Etico e nei protocolli parti integrante del presente Modello.

L5. Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *Risk Assessment* effettuata, si fa presente che CSI è dotata di apposite procedure che disciplinano di seguito si rappresentano i processi aziendali ~~di CSI~~ che possono essere considerati a rischio di commissione dei delitti in violazione del diritto di autore, le Aree aziendali coinvolte e i presidi implementati per prevenire la commissione degli illeciti:

Alla luce dell'analisi dei processi a rischio il **MARKETING DIRECTOR (DIRETTORE MARKETING PER I CONSUMATORI FINALI)** è identificato come **Key Officer** per i delitti in violazione del diritto di autore ed è pertanto chiamato a interloquire con l'OdV in merito alla formalizzazione, all'aggiornamento e al rispetto delle procedure, dei Protocolli etico organizzativi interessati e dei presidi indicati in tabella nonché delle prescrizioni previste dal presente Documento di Sintesi.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	60 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

L6. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

La Società adotta regole generali di organizzazione delle attività sensibili, come individuate nei paragrafi precedenti, che devono trovare specifica attuazione nei comportamenti etici di prevenzione.

Le regole generali di organizzazione sono qui di seguito riportate:

- la Funzione aziendale adotta misure idonee ad evitare situazioni atte a facilitare la potenziale commissione dei reati menzionati nella presente Sezione per la non osservanza o sottovalutazione delle disposizioni inerenti la sfera delle attività che sono direttamente o indirettamente ad essi collegate;
- è stato condotto a termine uno specifico Risk Assessment anche sulla documentazione agli atti volta all'osservanza di alcune norme interne.

L7. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni nell'ambito delle attività sensibili. I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativi di prevenzione posto a presidio delle attività sensibili della presente Sezione è il seguente:

- Protocollo etico organizzativo n. 12/2016: *Tutela dell'industria e del commercio* (edizione n. 2 nel 2017);

I Protocolli etico organizzativi che, a corredo del sopra citato n. 12/2016, potrebbero incidere positivamente sui presidi di rischio di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo n. 14/2016: *Linee guida in tema di contrasto alla criminalità informatica* (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 20/2016: *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (edizione n. 1 nel 2016).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	61 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

SEZIONE M: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA*(art. 25-decies D.lgs. 231/01 – articolo inserito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116)*

La presente Sezione “M” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e dagli agenti, nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

M1. Reati presupposto

L'art. 25-decies del D.lgs. n. 231/2001 comprende il seguente reato previsto dal codice penale:

- **Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

M2. Esposizione al rischio della Società

La Società risulta potenzialmente esposta al rischio di commissione di reati contro l'Autorità Giudiziaria nel caso in cui un soggetto in posizione apicale o sub-apicale induca qualcuno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nell'ambito di un procedimento penale (art. 377 bis c.p.).

M3. Aree aziendali a rischio

Di seguito si rappresenta l'esposizione delle diverse Aree aziendali al rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria così come emersa dalle attività di *Risk Assessment*:

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	62 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

	BOARD	MARKETING	SALES	FINANCE	PROCUREMENT
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI	NO	NO	SI	NO

	S.U. OPERATIONS	R&D	QUALITY ASSURANCE & CENTRAL LAB	SAFETY	HR & LEGAL
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI	NO	NO	NO	SI

M4. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto nel Codice Etico e nei protocolli parti integrante del presente Modello.

M5. Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *Risk Assessment* effettuata, si fa presente che CSI è dotata di apposite procedure che disciplinano di seguito si rappresentano i processi aziendali ~~di CSI~~ che possono essere considerati a rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, le Aree aziendali coinvolte e i presidi implementati per prevenire la commissione degli illeciti:

Alla luce dell'analisi dei processi a rischio il **SOUTHERN EUROPE HR & ITALY HR & LEGAL DIRECTOR (DIRETTORE RISORSE UMANE PER IL SUD EUROPA E DIRETTORE RISORSE UMANE E LEGALE PER L'ITALIA)** è identificato come **Key Officer** per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria ed è pertanto chiamato a interloquire con l'OdV in merito alla formalizzazione, all'aggiornamento e al rispetto delle procedure, dei Protocolli etico organizzativi interessati e dei presidi indicati in tabella nonché delle prescrizioni previste dal presente Documento di Sintesi.

M6. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni nell'ambito delle attività sensibili. I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativi di prevenzione posto a presidio delle attività sensibili della presente Sezione è il seguente:

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	63 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

- Protocollo etico organizzativo n. 20/2016: *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (edizione n. 1 nel 2016).

SEZIONE N: REATI AMBIENTALI

*(art. 25-undecies D.lgs. 231/01 – articolo inserito dal D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121
e integrato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68)*

La presente Sezione “N” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e dagli agenti, nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

N1. Reati presupposto

Di seguito si riporta l'elenco dei reati (o disposizioni di legge) che, ai sensi dell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01 introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e in vigore dal 16 agosto 2011, possono determinare una responsabilità dell'ente.

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
3. Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 152/06).
4. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 152/06).
5. Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 152/06).
6. Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 152/06).
7. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/06).
8. Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/06).
9. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/06).
10. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/06).
11. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/06).
12. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis D.lgs. 152/06).
13. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 3).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	64 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

14. Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, artt. 1 e 2).
15. Inquinamento doloso (D.lgs. 202/07, art. 8).
16. Inquinamento colposo (D.lgs. 202/07, art. 9).

Dal 29 maggio 2015 sono entrate in vigore nuove norme sui reati ambientali tramite l'approvazione della Legge 22 maggio 2015 n. 68 che ha apportato una modifica al comma 1 dell'art. 25-*undecies* D.lgs. 231/01. I reati introdotti sono i seguenti:

1. inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
2. disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
3. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
4. circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
5. traffico e abbandono di materiale radioattivo (art. 452-*sexies* c.p.).

N2. Esposizione al rischio della Società

CSI è esposta al rischio di commissione dei reati ambientali in relazione principalmente alle attività produttive dello Stabilimento di Cisterna di Latina.

Con riferimento al processo produttivo aziendale, si evidenzia che CSI gestisce alcune attività critiche dal punto di vista dell'impatto ambientale:

- **Gestione degli scarichi idrici:** la rete fognaria dello stabilimento è composta dai seguenti tre sistemi separati (acque reflue, acque nere, e acque meteoriche e tecniche di raffreddamento). I reflui sono trattati in impianto di depurazione del tipo "a fanghi attivati" ad ossidazione totale (digestore anaerobico);
- **Emissioni in atmosfera:** le emissioni gassose in atmosfera derivano principalmente dal processo di cottura degli alimenti e dalla combustione di metano e sono caratterizzate, in particolare, da sostanze inquinanti rientranti nel gruppo delle "Sostanze Organiche Volatili" o "SOV" (aldeidi e formaldeidi superiori), da NOX (ossidi di azoto), da polveri sottili (dei camini) e da altri prodotti di combustione (CO, CO₂). Si evidenzia inoltre l'utilizzo di ammoniaca (gas tossico pericoloso) all'interno degli impianti dello stabilimento (celle frigorifere);
- **Gestione dei rifiuti:** i rifiuti speciali prodotti dallo Stabilimento di Cisterna sono classificati come **pericolosi** (ad esempio oli minerali esausti, stracci pulizia macchinari e filtri di olio, contenitori sporchi da sostanze pericolose, tubi fluorescenti ecc.) e, in massima parte, come **non pericolosi** (rifiuti dalla produzione alimentare non utilizzabili per il consumo misti/vegetali e alimentari, fanghi dal trattamento sul posto degli influenti, olio alimentare esausto, imballaggi, ecc.). Entrambe le suddette categorie di rifiuti richiedono adeguate attività di stoccaggio, carico e scarico, trattamento e smaltimento.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	65 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

Considerata l'attività produttiva di CSI, si ritiene che i **reati di maggiore rilevanza** per la Società siano quelli relativi a **scarichi non autorizzati ovvero in violazione di legge o delle prescritte autorizzazioni** (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. n. 152 del 2006), **predispensione o uso di certificato di analisi falso** (art. 258 comma 4 secondo periodo D.lgs. n. 152 del 2006) e **superamento dei valori limite di emissione in atmosfera** (art. 279 comma 5 D.lgs. n. 152/2006).

Si rileva altresì un'esposizione al rischio di commissione del reato di **falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e utilizzo degli stessi nel Sistri** (art. 260 bis commi 6, 7

Appare identificabile un'**esposizione al rischio decisamente più contenuta** con riferimento ai reati di all'**attività di gestione dei rifiuti non autorizzata** (art. 256 commi 1,3,5 e 6 primo periodo D.lgs. n. 152 del 2006), **omessa comunicazione di evento potenzialmente inquinante** (art. 257 commi 1 e 2 D.lgs. n. 152/2006) e di **violazione delle misure a protezione dell'ozono stratosferico** (art. 3 comma 6, L. n. 549/1993).

In seguito al *Risk Assessment* effettuato, risulta del tutto marginale l'esposizione di CSI al rischio di commissione dei reati ambientali nell'ambito delle attività d'ufficio nella sede legale di Roma e negli uffici di Cisterna di Latina.

Si evidenzia che CSI è in possesso dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)** rilasciata dalla Provincia di Latina, su delega regionale, in data 30 ottobre 2007 per la durata di 6 anni, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 59/2005 e dell'art. 103 bis della L.R. n. 14/99.

CSI intendendo porre sotto stretto controllo ogni singolo aspetto della propria attività da un punto di vista ambientale, si è dotata di un sistema di procedure interne anche al fine di conformarsi agli *standard* internazionali di certificazione. La Società è in possesso infatti della **Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001**. Inoltre, in accordo con le procedure del Sistema di Gestione Ambientale nel 2011 ha provveduto alla redazione del documento annuale di "**Valutazione Aspetti Ambientali**" che riporta la valutazione degli aspetti ambientali legati alle attività produttive dello Stabilimento di Cisterna e il relativo impatto ambientale.

Indipendentemente dall'impegno già profuso dalla Società sul tema ambientale, a seguito dell'integrazione intervenuta sui contenuti dell'art. 25-*undecies* D.lgs. 231/01, per effetto della Legge 68/2015, CSI ha condotto a termine, nel 2015, un nuovo *Process Assessment e Risk Management* mediante l'erogazione di uno specifico Questionario di auto valutazione al fine di continuare a mantenere i requisiti di idoneità e di adeguatezza del Modello 231.

N3. Aree aziendali a rischio

Di seguito si rappresenta l'esposizione delle diverse Aree aziendali al rischio di commissione dei reati Ambientali così come emersa dalle attività di *Risk Assessment*:

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	66 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

		BOARD	MARKETING	SALES	FINANCE	PROCUREMENT
REATI AMBIENTALI	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	NO	NO	NO	NO	NO
	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	NO	NO	NO	NO	NO
	Scarichi non autorizzati ovvero in violazione di legge o delle prescritte autorizzazioni	SI	NO	NO	NO	NO
	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	SI	NO	NO	NO	NO
	Omessa bonifica e omessa comunicazione di evento potenzialmente inquinante	SI	NO	NO	NO	NO
	Predisposizione o uso di certificato di analisi falso	SI	NO	NO	NO	NO
	Traffico illecito di rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO
	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO
	Falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e utilizzo degli stessi nei SISTRI	SI	NO	NO	NO	NO
	Violazione dei valori limite di emissione in atmosfera	SI	NO	NO	NO	NO
	Commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione	NO	NO	NO	NO	NO
	Violazione delle misure a protezione dell'ozono stratosferico	SI	NO	NO	NO	NO
	Inquinamento provocato da navi	NO	NO	NO	NO	NO

		S.U. OPERATIONS	R&D	QUALITY ASSURANCE & CENTRAL LAB	SAFETY	HR & LEGAL
REATI AMBIENTALI	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	NO	NO	NO	NO	NO
	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	NO	NO	NO	NO	NO
	Scarichi non autorizzati ovvero in violazione di legge o delle prescritte autorizzazioni	SI	NO	SI	NO	NO
	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	SI	NO	SI	SI	SI
	Omessa bonifica e omessa comunicazione di evento potenzialmente inquinante	SI	NO	SI	NO	SI
	Predisposizione o uso di certificato di analisi falso	SI	NO	SI	NO	SI
	Traffico illecito di rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO
	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO
	Falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e utilizzo degli stessi nei SISTRI	SI	NO	SI	NO	SI
	Violazione dei valori limite di emissione in atmosfera	SI	NO	SI	SI	SI
	Commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione	NO	NO	NO	NO	NO
	Violazione delle misure a protezione dell'ozono stratosferico	SI	NO	SI	SI	NO
	Inquinamento provocato da navi	NO	NO	NO	NO	NO

N4. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto nel Codice Etico e nei protocolli parti integrante del presente Modello.

N5. Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *Risk Assessment* effettuata, si fa presente che CSI è dotata di apposite procedure che disciplinano di seguito si rappresentano i processi aziendali ~~di CSI~~ che possono essere considerati a rischio di commissione dei reati Ambientali, le Aree aziendali coinvolte e i presidi implementati per prevenire la commissione degli illeciti:

Alla luce dell'analisi dei processi a rischio il **S.U. DIRECTOR (DIRETTORE DI STABILIMENTO) E L'OPERATIONS MANAGER (RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE E MANUTENZIONE DELLO STABILIMENTO)** sono identificati come **Key Officer** per i reati ambientali e sono pertanto chiamati a interloquire con l'OdV in merito alla formalizzazione, all'aggiornamento e al rispetto delle procedure, dei Protocolli etico organizzativi interessati e dei presidi indicati in tabella nonché delle prescrizioni previste dal presente Documento di Sintesi.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	67 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

N6. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo**ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLO STABILIMENTO DI CISTERNA DI LATINA**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione delle attività produttive dello Stabilimento di Cisterna di Latina**, il presente Documento di Sintesi del Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- il processo produttivo è sottoposto ad una significativa attività di monitoraggio continuo in conformità a quanto prescritto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo le modalità e le frequenza indicate nell'Allegato n. 8 "*Piano di Monitoraggio della Ditta*";
- tutte le analisi effettuate nell'ambito delle emissioni in acqua e in atmosfera sono tracciate e sistematicamente archiviate;
- la Società garantisce l'accessibilità alle prese di misura e di campionamento degli effluenti in atmosfera e in acqua in modo tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli interni ed esterni necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di scarico previsti dalla normativa vigente;
- la Società si è dotata di specifici sistemi di contenimento delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente; inoltre sono puntualmente disciplinati in procedura il processo di gestione dell'impianto di ammoniaca dello stabilimento di Cisterna e il processo autorizzativo da rispettare in caso di modifiche e/o nuova installazione di impianti produttivi;
- sono previste specifiche modalità di gestione delle attività di vuoto, bonifica, pressurizzazione, collaudo, rimessa in servizio degli impianti ad ammoniaca presenti nello stabilimento; le aree in cui tali impianti sono installati sono dotate di sistemi di rilevazione a captazione per il controllo della tossicità ed esplosività; infine, sugli impianti stessi sono svolte periodiche attività di controllo regolarmente tracciate;
- la Società ha definito stringenti cautele per le attività di gestione, stoccaggio e autorizzazione all'utilizzo di sostanze pericolose, con particolare riferimento ai prodotti chimici utilizzati nello svolgimento delle proprie attività (ad es.: lubrificanti, detergenti, disinfettanti, ecc.), ciò al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente nel rispetto della normativa vigente, nonché la salute e sicurezza del personale e dei consumatori;
- l'attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi generati dalla fabbrica è disciplinata dalla procedura WP 00.10/510 "*Gestione Rifiuti*". I rifiuti prodotti sono gestiti nel rispetto dei limiti di deposito temporaneo previsti dalla normativa di riferimento ed affidati a ditte terze per il relativo trasporto e smaltimento, previa verifica delle necessarie autorizzazioni;
- l'attività di trattamento dei fanghi ricavati dal Digestore Anaerobico e affidati alle ditte terze per lo smaltimento in discarica ovvero inviati in centri di recupero autorizzati, è gestita in ottemperanza alla normativa vigente;
- con riferimento alla gestione delle emergenze è puntualmente e formalmente disciplinato l'iter operativo cui attenersi in caso di fuoriuscita accidentale del materiale pericoloso; la Società infatti ha provveduto all'installazione di bacini di contenimento (vasche in muratura o altro

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	68 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

materiale) in grado di raccogliere perdite accidentali di liquidi pericolosi; sulle vasche sono eseguiti i controlli periodici di funzionalità (integrità strutturale) e di tenuta (verifica perdite liquidi). Per gli spargimenti nella rete fognaria delle acque meteoriche è attivato un sistema di intercettazione denominato “*Barriera Ecologica*”. Nel caso in cui tali spargimenti confluiscano nell’impianto di Depurazione effluenti, il Responsabile Servizi Energetici è tenuto ad attivarsi tempestivamente per evitare di comprometterne il corretto funzionamento. In generale nei casi di maggiore gravità dell’accaduto, si valuta la necessità di attivare la procedura di messa in sicurezza di emergenza come definito dalla normativa in merito alla bonifica dei siti inquinati;

- la Società garantisce la sistematica manutenzione degli impianti produttivi utilizzati.

APPROVVIGIONAMENTO

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **approvvigionamento**, il presente Documento di Sintesi del Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- i fornitori dei servizi di trasporto e smaltimento finale (rifiuti/fanghi), di manutenzione e di attività di analisi di laboratorio, sono valutati secondo la procedura di “*Valutazione e qualificazione Ditte Terze*” nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed inseriti dal *General Services Officer* nell’ “*Elenco Ditte Terze qualificate*”. Inoltre i fornitori sono contrattualmente obbligati in modo specifico ad ottemperare a tutte le normative ambientali (D.lgs. n. 152/2006) e ai migliori *standard* tecnici di settore;
- nell’ambito del ricorso a fornitori per le attività di smaltimento di rifiuti prodotti, la Società verifica il possesso da parte degli stessi delle autorizzazioni relative al rifiuto specifico sia con riferimento ai trasportatori, sia in relazione all’impianto di smaltimento finale;
- la scadenza delle autorizzazioni in possesso delle Ditte Terze fornitrici è costantemente monitorata dal *General Services Officer* attraverso il documento “*Scadenzario Autorizzazioni per trasportatori e destinatari rifiuti*”;
- il *General Services Officer* gestisce la lista “*Automezzi Autorizzati*” mantenendola costantemente aggiornata. Il personale della Portineria ha il compito di informare i trasportatori sulle “*Norme comportamentali per autotrasportatori*” e di avvisare tempestivamente il *General Services Officer* al fine di vietare l’ingresso presso lo Stabilimento di eventuali automezzi le cui condizioni siano ritenute non idonee al trasporto dei rifiuti. Nel caso in cui l’automezzo sia respinto, il *General Services Officer* provvede a comunicare la non conformità al *Safety, Health & Environmental Manager*.
- la Società assicura che le operazioni connesse al trasporto dei rifiuti pericolosi avvengano in ottemperanza alla normativa vigente in materia “*ADR*”;
- i contratti stipulati con i fornitori di prodotti elettronici (*computer*, stampanti, telefonini, etc.) prevedono che lo smaltimento dei prodotti e del materiale di consumo (ad es. *toner*) al termine della loro vita utile sia in capo al fornitore/produttore (nel caso di contratti di leasing) o a ditte terze specializzate.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	69 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

La Società adotta regole generali di organizzazione delle attività sensibili, come individuate nei paragrafi precedenti, che devono trovare specifica attuazione nei comportamenti etici di prevenzione.

La Direzione aziendale adotta misure idonee ad evitare situazioni atte a facilitare la potenziale commissione dei reati menzionati nella presente Parte Speciale per la non osservanza o sottovalutazione delle disposizioni inerenti la sfera delle attività che sono direttamente o indirettamente ad essi collegate nonché in riferimento ai nuovi reati introdotti dalla Legge 68/2015.

N7. Protocolli di prevenzione etico organizzativi

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti ambientali.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Il Protocollo etico organizzativo di prevenzione posto a presidio delle attività sensibili della presente Sezione è il seguente:

- Protocollo n. 3/2015: *Gestione dei rifiuti e dei rischi ambientali* (edizione n. 1 del 2016).

In un'ottica di miglioramento continuo ed a prevenzione della commissione, anche potenziale ed involontaria, di qualsivoglia reato - presupposto, l'impresa ha ritenuto opportuno sviluppare uno specifico Gap Action Plan con riferimento alle risposte "NO" fornite nello specifico Questionario di autovalutazione compilato in fase di *Process Assessment* e *Risk Management* allo scopo di colmare il gap tra situazione attuale e situazione desiderata in allineamento alle migliori *best practice* di riferimento in materia.

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	70 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

**SEZIONE O: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI
IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

(art. 25-duodecies D.lgs. 231/01 – articolo inserito dal D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109)

O1. Reati presupposto

La presente Sezione del Documento di Sintesi si riferisce ai reati di cui all'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01, introdotto dal D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 esteso anche alle fattispecie penali disciplinate dall'art. 22, comma 12-bis del Testo Unico sull'Immigrazione ed entrato in vigore il 9 agosto 2012, possono determinare una responsabilità dell'ente.

1. Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato nei casi in cui:
 - a. i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
 - b. i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
 - c. i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del c.p.

O2. Esposizione al rischio della Società

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, con riferimento al pericolo di commissione dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi di cui trattasi, allo stato attuale possono essere ritenute estranee e non applicabili rispetto all'applicazione del business di CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A., atteso il mancato impiego di lavoratori provenienti da Paesi esterni all'Unione Europea. Nonostante tale ridotta rilevanza sono stati condotti opportuni approfondimenti in materia anche al fine di predisporre organizzativamente la Società in caso di verifica della rischiosità nel futuro.

O3. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto nel Codice Etico e nei protocolli parti integranti del presente Modello.

O4. Regole generali di organizzazione, gestione e controllo

La Società adotta regole generali di organizzazione delle attività sensibili, come individuate nei paragrafi precedenti, che devono trovare specifica attuazione nei comportamenti etici di prevenzione. Infatti le Funzioni aziendali adottano misure idonee ad evitare situazioni atte a facilitare la potenziale commissione dei reati menzionati nella presente Sezione per la non osservanza o sottovalutazione

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	71 di 72	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO

delle disposizioni inerenti la sfera delle attività che sono direttamente o indirettamente ad essi collegate.

O5. Protocolli etico organizzativi di prevenzione

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti del tipo di quelli menzionati nella presente Sezione.

Il sistema si compone di Protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni nell'ambito delle attività sensibili. I Protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Nonostante la bassa inerenza con lo stato attuale dell'Azienda, i Protocolli etico organizzativi prevenzione posti a presidio delle attività della presente Sezione sono stati i seguenti:

- Protocollo etico organizzativo n. 16/2016: *Gestione delle risorse umane* (edizione n. 2 nel 2017);
- Protocollo etico organizzativo n. 20/2016: *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (edizione n. 1 nel 2016).

APPROVATO DA	EDIZIONE	SOSTITUISCE	PAGINA	LOGO
C.d.A. del 22.03.2018	N. 6	Ed. n. 5 del 15.11.2016	72 di 72	